

ALLEGATO "B"



ENTE: **COMUNITÀ MONTANA "BUSSENTO – LAMBRO E MINGARDO"** – C.F. 04672600659

STATUTO

Testo coordinato

STATUTO VIGENTE (storico modifiche):

- approvato con deliberazione del Consiglio Generale n. 20 del 07 settembre 2009
- modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 19 del 11 luglio 2019
- modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 12 del 18 luglio 2024
- modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 12 del 18 marzo 2026

Sommario

Titolo I - PRINCIPI	4
Capo I - Elementi costitutivi	4
Articolo 1 - Definizioni	4
Articolo 2 - Denominazione, natura giuridica e ruolo	4
Articolo 3 - Territorio e sede	4
Articolo 4 - Trasparenza e comunicazione istituzionale	4
Articolo 5 - Sigillo, stemma e gonfalone	5
Capo II - Attribuzioni	5
Articolo 6 - Assetto funzionale	5
Articolo 7 - Finalità ed obiettivi	5
Articolo 8 - Programmazione e cooperazione interistituzionale	6
Titolo II - ORGANI POLITICI	7
Articolo 9 - Articolazione degli organi	7
Capo I - Il consiglio generale	7
Articolo 10 - Definizione, ruolo e sede delle riunioni	7
Articolo 11 - Composizione e durata	7
Articolo 12 - Competenze	8
Articolo 13 - Regolamento per il funzionamento del consiglio generale	8
Articolo 14 - Seduta d'insediamento – Consigliere anziano	8
Articolo 15 - Funzionamento	8
Articolo 16 - Ordine del giorno	9
Articolo 17 - Votazioni e verbalizzazione	9
Capo II - Commissioni e gruppi consiliari	9
Articolo 18 - Commissioni consiliari	9
Articolo 19 - Commissioni speciali	9
Articolo 20 - Diritti dei consiglieri generali	10
Articolo 21 - Gruppi consiliari e capigruppo	10
Articolo 22 - Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza dei consiglieri	10
Capo III - Giunta esecutiva	10
Articolo 23 - Definizione	10
Articolo 24 - Elezione, composizione e surroga	11
Articolo 25 - Mozione di sfiducia	11
Articolo 26 - Revoca degli assessori	11
Articolo 27 - Durata in carica e surrogazione	12
Articolo 28 - Competenze	12
Articolo 29 - Funzionamento	12
Capo IV - Presidente	12
Articolo 30 - Definizione	12
Articolo 31 - Elezione e durata in carica	12
Articolo 32 - Attribuzioni	13
Articolo 33 - Dimissioni	13
Capo V - Conferenza dei sindaci	13
Articolo 34 - Definizione e ruolo	13
Titolo III - ORDINAMENTO STRUTTURALE	15
Capo I - Tecnostrutture	15
Articolo 35 - Assetto organizzativo	15
Articolo 36 - Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi	15
Articolo 37 - Rapporti tra organi politici e struttura gestionale	15
Articolo 38 - Segretario della comunità montana	15
Articolo 38-bis - Vicesegretario	15
Articolo 39 - Responsabili di settore	16
Articolo 40 - Sostituzioni	16
Articolo 41 – Responsabilità (ABROGATO)	16
Articolo 42 - Specifiche professionalità e incarichi a contratto	16
Capo II - Staff generale di coordinamento (ABROGATO)	17
Articolo 43 - Conferenza di direzione (ABROGATO)	17
Articolo 44 – Attribuzioni (ABROGATO)	17
Titolo IV - STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI	18
Capo I - Programmazione e cooperazione	18

Articolo 45 - Obiettivi della programmazione e della cooperazione	18
Articolo 46 - Documenti programmatici	18
Articolo 47 - Piano pluriennale di sviluppo socioeconomico	18
Articolo 48 - Programmi annuali operativi di attuazione	19
Articolo 49 - Servizi e funzioni comunali gestite in forma associata	19
Capo II - Servizi pubblici e forme associative	19
Sezione I - Servizi pubblici	19
Articolo 50 - Forme di gestione dei servizi pubblici	19
Articolo 51 - Gestione in economia	20
Articolo 52 - Azienda speciale	20
Articolo 53 - Istituzione	20
Articolo 54 - Concessione a terzi	20
Articolo 55 - Società di capitali	20
Articolo 56 - Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni	20
Sezione II - Forme associative	21
Articolo 57 - Collaborazione con altri enti ed organismi pubblici	21
Articolo 58 - Convenzioni	21
Articolo 59 - Consorzi	21
Articolo 60 - Accordi di programma	21
Articolo 61 - Rapporti con gli altri Enti Pubblici territoriali	21
Articolo 62 - Adesione all'UNCCEM ed a fondazioni, associazioni e consulte	21
Titolo V - DIRITTI DEI CITTADINI	22
Capo I - Individuazione dei diritti	22
Articolo 63 - Diritti	22
Capo II - <i>Garanzie e strumenti</i>	22
Articolo 64 - Diritto all'informazione	22
Articolo 65 - Diritto di uguaglianza ed imparzialità	22
Articolo 66 - Diritti di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo	22
Articolo 67 - Diritti di consultazione e controllo sociale	22
Titolo VI - FINANZA E CONTABILITA'	23
Capo I - La gestione economica e finanziaria	23
Articolo 68 - Entrate	23
Articolo 69 - Ordinamento finanziario e contabile	23
Articolo 70 - Tesoriere	23
Capo II - Il controllo finanziario e contabile	23
Articolo 71 - Revisione economico-finanziaria	23
Articolo 72 - Controlli interni di gestione	23
Articolo 73 - Patrimonio della comunità montana	23
Titolo VII - FUNZIONE NORMATIVA	24
Capo I - Statuto	24
Articolo 74 - Caratteri e contenuti	24
Articolo 75 - Interpretazione	24
Articolo 76 - Modifiche e abrogazioni	24
Articolo 77 - Pubblicazione	24
Capo II - <i>Regolamenti</i>	24
Articolo 78 - Caratteri e materie	24
Articolo 79 - Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche	24
Articolo 80 - Interpretazione	25
Capo III - <i>Atti amministrativi</i>	25
Articolo 81 - Forma	25
Articolo 82 - Deliberazioni degli organi collegiali	25
Titolo VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	25
Articolo 83 - Entrata in vigore dello statuto	25
Articolo 84 - Norma di rinvio	25
Articolo 85 - Norme transitorie	25
Articolo 86 - Norma finale	25

Titolo I - PRINCIPI

Capo I - Elementi costitutivi

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente statuto, con il termine:

- a. “comunità montana” s’intende la comunità montana “Bussento – Lambro e Mingardo”;
- b. “comuni membri” s’intendono i comuni di Alfano, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Celle Bulgheria, Cuccaro Vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Morigerati, Roccagloriosa, Rofrano, San Mauro La Bruca, Torraca, Torre Orsaia e Tortorella;
- c. “comuni aggregati” s’intendono, oltre ai comuni membri, i comuni di Ascea, Camerota, Centola, Ispani, Pisciotta, San Giovanni a Piro, Santa Marina, Sapri e Vibonati;
- d. “testo unico” s’intende il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- e. “legge sulla montagna” s’intende la legge 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modifiche;
- f. “legge istitutiva” s’intende la legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modifiche;
- g. “ordinamento sul pubblico impiego” s’intende il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- h. “legge regionale” s’intende la legge regionale 30 settembre 2008, n. 12, siccome modificata con la legge regionale 11 dicembre 2008, n. 20 e con la legge regionale 9 marzo 2022, n. 5 e le successive leggi regionali attuative dell’articolo 27 del testo unico e loro eventuali modifiche.

Articolo 2 - Denominazione, natura giuridica e ruolo

1. Tra i comuni membri è costituita la comunità montana “Bussento – Lambro e Mingardo”, che è un ente locale sovracomunale dotato di autonomia statutaria nell’ambito delle leggi statali e regionali.

2. Con l’entrata in vigore del presente Statuto, la comunità montana assumerà la denominazione definitiva di “Comunità Montana Bussento – Lambro e Mingardo”.

3. La comunità montana promuove, programma ed attua le politiche a favore del territorio e a tutela degli interessi della popolazione, raccordandosi, sia a livello strategico che organizzativo, con i comuni membri.

Articolo 3 - Territorio e sede

1. Il territorio della comunità montana coincide interamente con i territori dei comuni membri.

2. La comunità montana ha la propria sede legale a Futani. Per ottimizzare la strutturazione organizzativa dell’ente sul territorio è istituita la sede operativa di Torre Orsaia. Le sedi così individuate ospitano gli uffici, i servizi e le strutture dell’ente.

3. Il consiglio generale può deliberare l’apertura di sportelli e strutture polifunzionali degli uffici della comunità montana presso i comuni membri e/o aggregati, al fine di migliorare la fruibilità dei servizi erogati all’utenza.

Articolo 4 - Trasparenza e comunicazione istituzionale

1. La Comunità Montana, nelle forme e nei modi stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti:

- a) sceglie la trasparenza come elemento costitutivo della propria identità ed assicura facilitazioni per l’accesso agli atti, a tutela di interessi singoli e collettivi, nelle misure consentite dalla legge;
- b) assolve agli obblighi di pubblicità legale con la pubblicazione degli atti, avvisi, documenti e provvedimenti amministrativi che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono di porre a conoscenza del pubblico, sul sito web istituzionale, nelle sezioni “Albo Pretorio” e “Amministrazione Trasparente”;
- c) favorisce la conoscenza degli atti e dei provvedimenti rivolti ai cittadini che non abbiano possibilità di accesso telematico;
- d) fornisce, attraverso la comunicazione istituzionale, informazioni su atti, procedimenti e iniziative dell’amministrazione per far conoscere il funzionamento e le modalità di accesso ai servizi pubblici erogati dalla comunità montana e per sensibilizzare su argomenti specifici di impatto sociale ed economico.

Articolo 5 - Sigillo, stemma e gonfalone

1. La comunità montana, negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome di "Comunità Montana Bussento – Lambro e Mingardo", nonché con uno stemma ed un gonfalone, le cui fogge vengono approvate dal consiglio generale a maggioranza assoluta dei propri componenti. In caso di modifiche dello stemma e del gonfalone, la relativa approvazione dovrà avvenire con le medesime procedure di cui innanzi.

2. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Capo II - Attribuzioni

Articolo 6 - Assetto funzionale

1. La comunità montana è titolare di funzioni proprie attribuite dalla legge e dagli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione Europea e dalle leggi statali e regionali.

2. Costituisce la sede naturale della localizzazione di funzioni delegate dai comuni membri, dalla provincia e dalla regione.

3. È titolare dell'esercizio associato delle funzioni dei comuni membri ed aggregati e dell'esercizio associato di funzioni regionali ad essi delegate.

4. Promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi.

Articolo 7 - Finalità ed obiettivi

1. La comunità montana si avvale della propria autonomia statutaria per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, per l'organizzazione della sua struttura e per lo svolgimento della propria attività, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e della Regione, nonché dalle norme del presente statuto.

1-bis) La comunità montana tutela l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e la salute umana. Per far fronte all'emergenza climatica, orienta le proprie politiche e attività amministrative alla sostenibilità ambientale, economica, sociale e istituzionale. La comunità montana concorre all'attuazione del principio indicato nell'art. 9, comma 3, della Costituzione, coinvolgendo le comunità, le imprese, le associazioni ed i singoli cittadini, creando sinergia con i comuni e gli altri enti locali, collaborando con le istituzioni regionali, nazionali, europee e internazionali. Ciò al fine di perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, adottati dall'Assemblea generale dell'ONU, ridurre l'inquinamento e le emissioni climalteranti, fino alla neutralità climatica, e di assicurare l'uso sostenibile ed equo delle risorse, anche per il benessere delle generazioni future.

2. La comunità montana persegue prioritariamente i seguenti obiettivi settoriali:

- a) promuove, favorisce e coordina le iniziative, pubbliche e private, rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e, in particolare, turistica del proprio territorio, curando gli interessi delle genti locali nel rispetto delle caratteristiche fisiche, culturali e sociali proprie del territorio montano, anche attraverso progetti di sviluppo locale, da candidare nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) e del Fondo di sostegno per i comuni marginali;
- b) promuove, favorisce ed attua l'esercizio associato delle funzioni comunali, agevolando l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli qualitativi e quantitativi di servizi, omogenei su tutto il proprio territorio e quindi, favorendo il riequilibrio dei servizi essenziali di cittadinanza (mobilità, salute, istruzione, ecc.);
- c) stimola la realizzazione di strutture di servizio sociale, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza nel territorio montano;
- d) implementa e gestisce servizi informatici ed informativo - telematici, con particolare riguardo ai sistemi informativi territoriali, all'ICT (Information and Communication Technologies) ed all'AI (Artificial Intelligence), al fine di operare quali sportelli dei cittadini per superare le difficoltà di comunicazione tra le varie strutture e servizi territoriali;
- e) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini e garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;
- f) promuove la qualificazione professionale e l'orientamento al lavoro dei cittadini ed assicura la formazione e l'aggiornamento costante dei propri dipendenti e di quelli dei Comuni membri ed aggregati, attraverso l'esercizio delle funzioni di formazione professionale eventualmente delegate dalla Regione o dai Comuni membri, con l'obiettivo di realizzare economie di scala e di alta specializzazione.

3. La comunità montana persegue il conseguimento dei suddetti obiettivi attraverso:

- a) l'esercizio delle funzioni attribuitegli da leggi statali e regionali, nonché di quelle ad essa delegate dalla Regione, dalla Provincia e dai comuni membri ed aggregati;
- b) la gestione degli interventi speciali stabiliti dai regolamenti dell'Unione Europea o dalle leggi statali e regionali vigenti in materia;
- c) l'organizzazione e la gestione dell'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegati dalla Regione o da altri soggetti, con particolare riguardo ai seguenti settori:
 - costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività dei comuni membri ed aggregati, specie per i compiti di salvaguardia e tutela del territorio;
 - raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione in energia;
 - organizzazione del trasporto locale ed in particolare di quello scolastico;
 - organizzazione del servizio di polizia municipale;
 - svolgimento delle funzioni di centrale di committenza qualificata, ivi comprese quelle relative alla committenza ausiliaria in favore di una o più stazioni appaltanti, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento;
 - gestione dei servizi di protezione civile su scala comprensoriale;
 - gestione in forma associata, per conto dei comuni e di altri enti, dello sportello unico per le attività produttive.
- d) l'esercizio della propria competenza diretta ed immediata nella realizzazione di tutte le opere pubbliche di carattere sovracomunale;
- e) la delega ad altri enti o soggetti operanti nel territorio dell'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni;
- f) l'acquisto, l'affitto, l'esproprio o la gestione di terreni per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli, riserve naturali, anche fluviali o marine, od altro, per creare in tal modo un proprio demanio forestale, ai sensi dell'articolo 9 della legge istitutiva;
- g) l'esproprio degli immobili occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche;
- h) la realizzazione di infrastrutture viarie integrate, sia terrestri che marine ed aeree, rivolte a migliorare l'inserimento del territorio della comunità montana nell'ambito regionale e nazionale, sviluppando i rapporti e gli scambi commerciali, culturali e turistici;
- i) la promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale mediante convenzioni tra i proprietari, ovvero a mezzo di costituzione, anche in forma coattiva, di consorzi forestali ai sensi dell'articolo 9 della legge sulla montagna;
- j) la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche attraverso e la costituzione la promozione di comunità energetiche rinnovabili e solidali;
- k) l'implementazione dei piani di sviluppo della green community, con particolare riguardo all'attivazione dei servizi ecosistemici.

Articolo 8 - Programmazione e cooperazione interistituzionale

1. La comunità montana adotta il metodo e gli strumenti della programmazione, sia nello svolgimento del ruolo di promozione, impulso e sviluppo ordinato e armonico del territorio, sia nello svolgimento del ruolo di organizzazione e razionalizzazione delle strutture, delle risorse e dei servizi.

2. I rapporti con gli altri soggetti pubblici sono informati ai principi della cooperazione per la realizzazione di strategie comuni e di azioni congiunte e coordinate.

Titolo II - ORGANI POLITICI

Articolo 9 - Articolazione degli organi

1. Sono organi elettivi della comunità montana il consiglio generale, la giunta esecutiva ed il presidente della comunità montana.

2. I membri del consiglio generale assumono il nome di consiglieri generali ed i membri della giunta esecutiva quello di assessori.

3. Agli amministratori della comunità montana si applicano le disposizioni circa lo status degli amministratori locali previste dal capo IV del titolo III del testo unico.

Capo I - Il consiglio generale

Articolo 10 - Definizione, ruolo e sede delle riunioni

1. Il consiglio generale, quale organo di rappresentanza dei comuni membri, determina l'indirizzo politico della comunità montana attraverso l'adozione degli atti fondamentali ed esercita il controllo sia politico che amministrativo sugli altri organi dell'ente.

2. Gli atti fondamentali riguardano l'ordinamento istituzionale e la produzione normativa statutaria e regolamentare, la programmazione socioeconomica e finanziaria e le modalità di gestione dei servizi e dei rapporti interistituzionali.

3. Il consiglio generale e la giunta esecutiva, si riuniscono alternativamente presso la sede legale e presso quella operativa dell'ente.

4. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, anche su richiesta dei comuni membri, il consiglio generale può riunirsi in sessione decentrata presso la sede di uno dei comuni stessi per discutere di questioni di specifico rilievo delle singole realtà comunali.

Articolo 11 - Composizione e durata

1. Il consiglio generale della comunità montana è composto esclusivamente dai sindaci dei comuni membri o da loro delegati, scelti dai sindaci tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi comuni.

2. Il consiglio generale dura in carica cinque anni con decorrenza dalla data del suo insediamento. Quarantacinque giorni prima della scadenza, i comuni membri provvedono al rinnovo del proprio rappresentante in seno al consiglio generale, non le modalità indicate nell'art. 9 della legge regionale e nei commi successivi.

3. In caso di rinnovo dei consigli comunali di almeno la metà dei comuni membri, si procede all'integrale rinnovo del consiglio generale.

4. Il sindaco di ogni comune membro, ove non partecipi direttamente, provvede, entro e non oltre trenta giorni dalla sua elezione e/o dalla scadenza del consiglio generale, alla individuazione del rappresentante del proprio comune, che resterà in carica fino alla scadenza del consiglio generale. Provvede, altresì, alla sostituzione del rappresentante deceduto, dimessosi, impedito in via permanente, rimosso o che ha perso la qualità di assessore o consigliere del proprio comune.

5. L'atto di individuazione del rappresentante comunale, da parte del sindaco, non potrà contenere limitazioni di durata o vincoli di mandato, dovrà essere depositato al protocollo della comunità montana e produrrà i suoi effetti dalla successiva seduta del consiglio generale.

6. Il consigliere generale entra in carica al momento della convalida della designazione da parte del consiglio generale della comunità montana ed esercita le sue funzioni fino al subentro in carica del successore.

7. Le dimissioni da consigliere generale sono irrevocabili e vanno presentate al sindaco del comune dove ricopre la carica di amministratore ed al presidente della comunità montana.

8. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di consigliere generale, il sindaco provvede alla sua sostituzione nei trenta giorni successivi alla conoscenza della vacanza.

9. Il consigliere generale, che sostituisce un altro consigliere cessato anzitempo, rimane in carica fino a quando sarebbe rimasto in carica il consigliere generale sostituito.

10. In caso di cessazione dalla carica di sindaco, per qualsiasi causa, il comune continua ad essere rappresentato dal consigliere generale dallo stesso individuato fino all'acquisizione agli atti della comunità montana del provvedimento di individuazione del successore o, se antecedente, fino alla nomina del commissario straordinario.

Articolo 12 - Competenze

1. Il consiglio generale ha competenza limitata agli atti fondamentali elencati nell'articolo 12 della legge regionale.
2. Il consiglio generale esercita le proprie competenze e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
3. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, di trasparenza e di legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendone il raccordo con quella provinciale, regionale e statale.
5. Gli atti fondamentali del consiglio generale debbono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, delle finalità da conseguire, nonché l'indicazione della destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
6. Il consiglio generale ispira la propria azione al principio della solidarietà.

Articolo 13 - Regolamento per il funzionamento del consiglio generale

1. Il consiglio generale adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri generali assegnati, il regolamento per il suo funzionamento.
2. Il regolamento disciplina, nel rispetto delle norme statutarie, il funzionamento delle sedute consiliari, le modalità per la presentazione e la discussione delle proposte, la costituzione ed il funzionamento delle commissioni consiliari e la loro composizione, l'esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri e la composizione dei gruppi consiliari.

Articolo 14 - Seduta d'insediamento – Consigliere anziano

1. La seduta d'insediamento del consiglio generale è convocata dal presidente uscente ed è presieduta dal consigliere più anziano, intendendosi per tale quello più anziano di età. Qualora il presidente uscente non vi provveda, effettuerà la prima convocazione il consigliere anziano.
2. Il consigliere anziano convoca e presiede, fino ad esecutività della deliberazione di elezione del presidente e salva la sua immediata esecutività, oltre alla seduta d'insediamento, anche le sedute successive.
3. La seduta d'insediamento dovrà essere convocata, secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 15, comma 2, entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione dell'elezione del Sindaco dell'ultimo comune membro.
4. L'adunanza consiliare di cui ai commi precedenti è riservata alla convalida dei consiglieri designati ed all'elezione del presidente e della giunta esecutiva.
5. La seduta è pubblica ed a essa possono prendere parte anche i consiglieri dei quali si discute la convalida.
6. In sede di convalida dei consiglieri e di elezione del presidente e della giunta esecutiva si procede con votazione palese.

Articolo 15 - Funzionamento

1. Il consiglio generale è presieduto dal presidente, che è investito del potere di mantenere l'ordine, assicurare la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
2. Il consiglio generale è convocato in seduta ordinaria dal presidente, che fissa l'ordine del giorno della seduta, con avviso scritto, da inviare ai consiglieri generali in carica ai rispettivi recapiti di posta elettronica dagli stessi indicati o, in assenza, a quelli del comune di appartenenza, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l'ora d'inizio della seduta, l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e la sede della riunione.
3. Il consiglio generale è convocato in seduta straordinaria su richiesta:
 - a) di un terzo dei consiglieri generali assegnati;
 - b) del revisore dei conti quando siano riscontrate gravi irregolarità gestionali;
 - c) della giunta esecutiva.
4. Nei casi di cui al precedente comma 3, il presidente convoca la seduta entro dieci giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti. Se il presidente non vi provvede, il consigliere anziano convoca il consiglio generale nei successivi cinque giorni.
5. Nei casi d'urgenza il presidente convoca la seduta, con le modalità di cui al precedente comma 1, con avviso da inviare ai consiglieri generali almeno il giorno precedente a quello fissato per la riunione.

6. Il consiglio generale non può deliberare se non intervengono alla seduta almeno la metà dei consiglieri assegnati. Nella seconda convocazione, che non potrà aver luogo prima di un'ora da quella fissata per la prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri generali assegnati. Restano esclusi i casi in cui sia prevista una maggioranza qualificata.

7. Le sedute del consiglio generale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento che ne disciplina il funzionamento. In presenza di eccezionali circostanze, il consiglio generale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.

8. Tutte le deliberazioni consiliari vengono assunte con votazione resa in forma palese, salvo diversa disposizione di legge o di statuto.

9. L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del consiglio generale in giorni successivi anche non consecutivi.

Articolo 16 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del consiglio generale è stabilito dal presidente con proprio decreto.

2. L'avviso di convocazione del consiglio generale con il relativo ordine del giorno dovrà essere pubblicato all'albo pretorio della comunità montana.

Articolo 17 - Votazioni e verbalizzazione

1. Nessuna deliberazione è validamente adottata dal consiglio generale se non risulta approvata dalla maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Dal numero dei votanti, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, sono esclusi i consiglieri generali che, prima della votazione, abbiano dichiarato la propria astensione o la non partecipazione al voto.

3. Non concorrono invece a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza, i consiglieri generali tenuti ad astenersi ai sensi di legge e ad allontanarsi dall'aula.

3-bis. Nel caso di conferimento, ai fini della gestione in forma associata, in capo alla Comunità Montana di funzioni e servizi, da parte della non integralità dei Comuni membri, le deliberazioni concernenti la gestione delle predette funzioni sono approvate con la maggioranza prevista dal precedente comma 1, a condizione che abbia partecipato al voto ed abbia votato a favore almeno la metà più uno dei Consiglieri Generali che rappresentano i comuni che hanno conferito funzioni e servizi alla Comunità Montana.

4. Per le nomine o per le designazioni, qualora la legge e lo statuto non dispongano diversamente, la votazione avviene in forma palese su indicazione dei capigruppo consiliari. In caso di mancato accordo, le nomine avvengono a scrutinio segreto con voto limitato ad un solo nominativo. In quest'ultimo caso sono validamente nominati o designati coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani d'età, fatte salve eventuali riserve per la minoranza consiliare, previste dalla legge.

5. Il segretario della comunità montana, anche avvalendosi di personale di fiducia, redige i verbali delle riunioni del consiglio generale che sottoscrive assieme al presidente della seduta.

Capo II - Commissioni e gruppi consiliari

Articolo 18 - Commissioni consiliari

1. Per un migliore esercizio delle sue funzioni, il consiglio generale può avvalersi di commissioni consiliari costituite nel proprio seno con criterio di rappresentanza proporzionale dei gruppi.

2. Le commissioni consiliari, saranno disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori, dal regolamento di funzionamento del consiglio, nel rispetto delle norme contenute nell'articolo 44 del testo unico e nel presente statuto.

Articolo 19 - Commissioni speciali

1. Il consiglio generale può istituire commissioni speciali, anche con la presenza di componenti esterni, incaricate di esperire indagini conoscitive e, in generale, di esaminare, per riferirne al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della comunità montana.

2. Il regolamento di funzionamento del consiglio determina le modalità di funzionamento

delle commissioni speciali, sempre, nel rispetto delle norme contenute nell'articolo 44 del testo unico e nel presente statuto.

Articolo 20 - Diritti dei consiglieri generali

1. Ogni consigliere generale dispone del generale diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio generale.

2. Ogni consigliere ha diritto di presentare mozioni, interrogazioni o istanze di sindacato ispettivo, secondo i modi e le forme stabilite dal regolamento sul funzionamento del consiglio, nel rispetto dell'articolo 43 del testo unico.

3. Per l'espletamento del proprio mandato, il consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici della comunità montana e dalle aziende ed enti dipendenti dalla medesima, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

4. Il consigliere generale è tenuto al segreto sugli atti e sulle notizie acquisite in tutti i casi specificamente determinati dalla legge.

Articolo 21 - Gruppi consiliari e capigruppo

1. Tutti i consiglieri sono tenuti ad aderire ad un gruppo, composto da almeno due consiglieri generali.

2. I consiglieri che non si riconoscono in nessun gruppo consiliare possono costituirsi in un unico gruppo misto.

3. Entro dieci giorni dalla seduta d'insediamento del consiglio generale ciascun gruppo costituito nomina il capogruppo e lo comunica per iscritto al presidente.

4. Dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e della nomina dei rispettivi capigruppo è data comunicazione al consiglio generale dal presidente, per la formale presa d'atto, nella prima seduta utile.

5. Nelle more della nomina dei capigruppo, per ciascun gruppo costituito viene considerato capogruppo il consigliere più anziano d'età.

6. Le comunicazioni ai capigruppo di cui all'articolo 125 del testo unico, sono effettuate presso il recapito di posta elettronica dagli stessi indicati o, in assenza, a quelli del comune di loro appartenenza.

7. La Conferenza dei Capigruppo è un organo consultivo, che concorre alla programmazione delle riunioni consiliari ed assicura il migliore svolgimento dei lavori dell'assemblea.

8. Il presidente assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sugli argomenti sottoposti all'esame del consiglio generale.

Articolo 22 - Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza dei consiglieri

1. I casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei consiglieri generali sono regolati dalle norme contenute nel titolo III, capo II del testo unico, nel cui contesto, i richiami al comune s'intendono riferiti alla comunità montana.

2. Ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del testo unico, i consiglieri decadono dalla carica anche quando non partecipino a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute in un anno, del consiglio generale senza giustificato motivo, da comunicarsi in forma scritta al presidente del consiglio.

3. La decadenza viene pronunciata dal consiglio generale, su proposta del presidente, una volta decorso il termine di dieci giorni dalla data di notificazione al consigliere generale interessato della proposta di decadenza ed esaminate le eventuali cause giustificative da questi addotte.

Capo III - Giunta esecutiva

Articolo 23 - Definizione

1. La giunta esecutiva è l'organo collegiale di governo della comunità montana.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità decisionale e della visione d'insieme degli interessi dei comuni membri.

3. Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio generale.

Articolo 24 - Elezione, composizione e surroga

1. La giunta esecutiva è composta dal presidente, dal vicepresidente e da tre assessori e viene eletta dal consiglio generale nella seduta d'insediamento, subito dopo la convalida dei consiglieri generali designati.

2. Nel caso di rinnovo dei rappresentanti di almeno la metà dei comuni membri, l'elezione della giunta esecutiva avviene entro trenta giorni dalla data di convalida, o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri generali assegnati, contenente la lista dei candidati alle cariche di presidente, di vicepresidente e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di presidente.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri generali assegnati. A tal fine vengono indette tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute nel termine di cui al precedente comma 2. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il consiglio generale viene sciolto secondo le modalità contenute nell'articolo 141 del testo unico.

5. La giunta esecutiva entra in carica non appena la deliberazione di nomina sia divenuta esecutiva a norma dell'articolo 134 del testo unico.

6. Sono eleggibili alle cariche di presidente, vicepresidente e assessore esclusivamente i membri in carica del consiglio generale.

7. La vacanza permanente della carica di presidente o di oltre la metà dei restanti componenti della giunta esecutiva comporta la decadenza della giunta esecutiva stessa.

8. La vacanza dalle cariche suddette si verifica in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decesso, revoca, cessazione del mandato di amministratore di comune membro.

9. Non si ha vacanza della carica in caso di assenza o impedimento temporaneo o sospensione dell'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modifiche e integrazioni.

10. Le dimissioni presentate dai componenti della giunta esecutiva diventano irrevocabili dal momento della loro presentazione.

Articolo 25 - Mozione di sfiducia

1. La giunta esecutiva risponde del proprio operato al consiglio generale.

2. Il presidente e la giunta esecutiva cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunità montana.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. Tale mozione dovrà essere comunicata ai singoli componenti la giunta esecutiva entro cinque giorni dalla sua presentazione.

6. Se il presidente non procede alla convocazione del consiglio generale nei termini di cui sopra, vi provvede entro i successivi cinque giorni il consigliere anziano.

7. Il voto del consiglio generale contrario ad una proposta del presidente o della giunta esecutiva non comporta le dimissioni degli stessi.

Articolo 26 - Revoca degli assessori

1. L'assessore può essere revocato con deliberazione del consiglio generale, su proposta motivata scritta del presidente, debitamente trasmessa all'interessato.

2. La deliberazione di revoca può riguardare anche il vicepresidente, ma non oltre la metà dei componenti la giunta esecutiva.

3. La seduta del consiglio generale che discute della revoca di un assessore, dovrà tenersi in forma pubblica e non potrà aver luogo prima che siano state esaminate le giustificazioni addotte dall'interessato, purché pervenute entro dieci giorni dalla consegna della proposta, ovvero prima che sia inutilmente decorso detto termine.

4. La deliberazione di revoca, per essere validamente adottata, deve essere votata per appello nominale ed approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. Alla sostituzione dei singoli componenti della giunta deceduti, dimissionari, revocati o cessati provvede il consiglio generale nella prima seduta, con le stesse modalità previste per l'elezione della giunta esecutiva.

Articolo 27 - Durata in carica e surrogazione

1. La giunta esecutiva rimane in carica per tutta la durata del consiglio generale e decade dalla carica in caso di rinnovo parziale del consiglio generale, riguardante contemporaneamente la metà dei consiglieri generali assegnati.

2. Il presidente e la giunta esecutiva rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.

Articolo 28 - Competenze

1. Alla giunta esecutiva compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale o ad elevata discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organi collegiali e non rientrano tra le competenze attribuite dalla legge o dallo statuto, al consiglio generale, al presidente o ai dirigenti o ai funzionari responsabili. La giunta collabora altresì con il presidente nell'esecuzione degli atti e nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio generale

2. La giunta esecutiva svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri generali cui dovranno attenersi i dirigenti ed i responsabili dei servizi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge o dallo statuto. Adotta i regolamenti ad essa riservati dalla legge.

Articolo 29 - Funzionamento

1. La giunta esecutiva è convocata e presieduta dal presidente, che stabilisce l'ordine del giorno ed è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

2. La giunta esecutiva delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite con atto deliberativo della giunta esecutiva stessa.

4. Le adunanze della giunta esecutiva non sono pubbliche. Possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi della comunità montana, nonché, esperti e tecnici invitati dal presidente ed anche, se richiesto, e sempre senza diritto di voto, il revisore dei conti.

Capo IV - Presidente

Articolo 30 - Definizione

1. Il presidente è il capo dell'esecutivo della comunità montana e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di alta amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive dell'ente.

3. Al presidente sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza, nonché poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Articolo 31 - Elezione e durata in carica

1. Il presidente viene eletto dal consiglio generale nel suo seno assieme al vicepresidente ed alla giunta esecutiva secondo le modalità stabilite dallo statuto.

2. Per la durata in carica del presidente si osservano le disposizioni previste dall'articolo 12 della legge regionale.

3. In caso di decadenza, morte o rimozione del presidente, le sue funzioni vengono assunte dal vicepresidente per l'ordinaria amministrazione, il quale provvede a convocare il Consiglio generale per l'elezione del presidente ed il rinnovo integrale della giunta esecutiva entro quindici giorni dall'evento.

4. In caso di impedimento transitorio, il presidente della comunità montana è sostituito dal vicepresidente.

Articolo 32 - Attribuzioni

1. Spettano al presidente le seguenti attribuzioni:

- a) la rappresentanza legale della comunità montana;
- b) convoca e presiede le riunioni del consiglio generale;
- c) la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politica;
- d) impartisce direttive ai dirigenti in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa degli uffici e servizi;
- e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti;
- f) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e atti anche riservati;
- g) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività della comunità montana;
- h) compie gli atti conservativi dei diritti della comunità montana;
- i) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società di capitali appartenenti alla comunità montana.
- j) convoca e presiede la giunta esecutiva definendo gli ordini del giorno delle rispettive sedute;
- k) coordina l'attività della giunta esecutiva e dei singoli assessori;
- l) definisce e stipula i protocolli d'intesa tra i comuni membri ed aggregati con la comunità montana;
- m) nomina i rappresentanti della comunità montana, presso enti, aziende ed istituzioni, nel rispetto degli indirizzi consiliari, salva la competenza del consiglio generale espressamente prevista dalla legge;
- n) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti alla comunità montana, rispettino gli obiettivi e gli indirizzi indicati dal consiglio generale;
- o) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- p) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
- q) interviene alle sedute delle commissioni consiliari;
- r) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al consiglio generale entro sessanta giorni; convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
- s) convoca, presiede e coordina l'attività della conferenza dei sindaci di cui al successivo Capo V;
- t) adotta tutti i provvedimenti di natura discrezionale e non collegiale che lo statuto non abbia espressamente demandato alla competenza dei dirigenti;
- u) nomina il segretario della comunità montana con proprio decreto.

Articolo 33 - Dimissioni

1. Le dimissioni del presidente sono consegnate al segretario della comunità montana, il quale provvede a informarne per iscritto i consiglieri generali.

2. Le dimissioni del presidente sono irrevocabili e comportano la decadenza dell'intera giunta esecutiva.

3. Entro trenta giorni dalla loro presentazione, il consiglio generale ne prende atto e procede contestualmente alla elezione di un nuovo presidente e di una nuova giunta esecutiva.

Capo V - Conferenza dei sindaci

Articolo 34 - Definizione e ruolo

1. È istituita, presso la comunità montana, la conferenza dei sindaci, quale organismo consultivo tenuto ad esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle seguenti funzioni:

- a. esercizio di servizi in forma associata;
- b. realizzazione interventi nei territori montani, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale;
- c. esercizio di funzioni in materia di forestazione e bonifica montana, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale;
- d. completamento di interventi avviati antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale dalle preesistenti comunità montane e non ancora completati.

1-bis) Le decisioni assunte dalla conferenza dei sindaci sono richiamate nei provvedimenti degli organi politici di cui al Titolo II che dispongono sulle materie indicate nel precedente comma 1 e sono vincolanti qualora riguardino la gestione associata di funzioni o servizi.

2. La Conferenza dei sindaci, nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, è composta dai sindaci di tutti i comuni associati e, negli altri casi, è composta da tutti i sindaci dei comuni già facenti parte delle preesistenti comunità montane e non più inclusi nelle nuove perimetrazioni disposte dalla legge regionale, elencati al n. 19 dell'Allegato "A" alla stessa.

3. La conferenza dei sindaci viene convocata e presieduta dal presidente della comunità montana e risulta validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

4. Le decisioni della Conferenza dei Sindaci vengono prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. La conferenza dei sindaci può essere convocata anche su richiesta di un terzo dei sindaci che la compongono.

6. La conferenza dei sindaci può esprimere pareri anche su altre materie sottoposte al suo esame dal presidente.

7. La Conferenza dei Sindaci, oltre alle attribuzioni stabilite dallo Statuto, esercita anche quelle fissate dalle convenzioni regolanti la gestione associata di servizi e funzioni comunali.

Titolo III - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I - Tecnostrutture

Articolo 35 - Assetto organizzativo

1. L'organizzazione degli uffici e delle strutture della comunità montana, le linee di indirizzo e la pianificazione del fabbisogno di personale, le misure finanziarie necessarie, la gestione delle risorse umane ed ogni altro adempimento in materia di personale sono esercitati dalla Giunta Esecutiva, conformemente alla vigente normativa in materia.

2. L'organizzazione è improntata a criteri di funzionalità, è orientata a perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, è ispirata ai principi di autonomia, imparzialità, trasparenza e responsabilità, è volta al conseguimento dei fini istituzionali e ad assicurare il compiuto esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti alla comunità montana.

3. L'organizzazione amministrativa della comunità montana si articola in unità operative, aggregate tra loro, anche mediante ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali e, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie.

4. I servizi e gli uffici operano in funzione del soddisfacimento delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti e verificandone la rispondenza ai bisogni espressi dall'utenza, all'economicità della loro gestione ed all'efficacia dei sistemi di gestione orientati ai più diffusi standard per il miglioramento della qualità.

5. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dell'Ente e dei sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.

6. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Articolo 36 - Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

1. La disciplina del personale della comunità montana è regolata, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, nonché dei principi fissati dallo statuto, attraverso il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

2. La giunta esecutiva approva il predetto regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi della comunità montana, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio generale ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del testo unico.

3. La comunità montana, attraverso il predetto regolamento, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa ed i rapporti reciproci tra direzione.

4. Nelle materie soggette a riserva di legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, riservate ad atti normativi o amministrativi, l'attività regolamentare e organizzativa della comunità montana viene esercitata tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e, comunque, in modo tale da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

5. Le sanzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente, il procedimento per la loro applicazione sono regolati dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Nel regolamento di cui al presente articolo è individuato l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Articolo 37 - Rapporti tra organi politici e struttura gestionale

1. (COMMA ABROGATO).

2. (COMMA ABROGATO).

3. I rapporti tra organi politici e struttura gestionale sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione, nell'ambito delle rispettive competenze stabilite per legge e nei regolamenti.

Articolo 38 - Segretario della comunità montana

1. Il segretario della comunità montana coordina le attività tecnico-amministrative della comunità montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e gli uffici.

2. Svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni del consiglio generale e della giunta esecutiva e ne dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione.

3. (COMMA ABROGATO).

4. (COMMA ABROGATO).

5. (COMMA ABROGATO).

6. (COMMA ABROGATO).

7. (COMMA ABROGATO).

8. (COMMA ABROGATO).

9. Coordina le attività tese alla gestione associata di funzioni comunali.

10. Se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, può rogare, su richiesta, tutti i contratti nei quali la Comunità montana è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse della stessa.

11. Il Segretario della comunità montana è nominato dal Presidente al di fuori della dotazione organica del personale con contratto a tempo determinato mediante convenzione con altro ente e comunque tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

12. La nomina del Segretario della comunità montana è di esclusiva competenza del Presidente che vi provvede con proprio decreto.

Articolo 38-bis - Vicesegretario

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario della comunità montana e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Articolo 39 - Responsabili di settore

1. (COMMA ABROGATO).

2. (COMMA ABROGATO).

3. (COMMA ABROGATO).

4. (COMMA ABROGATO).

5. I responsabili incaricati di elevata qualificazione hanno la responsabilità piena ed esclusiva della direzione dei servizi e degli uffici.

6. I diritti, doveri ed i compiti dei responsabili di settore sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dalle leggi vigenti in materia, dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dai C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali.

Articolo 40 - Sostituzioni

1. In caso di assenza, impedimento o di conflitto anche potenziale di interessi, il segretario della comunità montana è sostituito dal vicesegretario e, in assenza di questo, da uno dei responsabili di settore designato dal presidente, che può essere incaricato di specifiche funzioni vicarie.

2. In caso di assenza, impedimento o di conflitto anche potenziale di interessi, ciascun responsabile di settore è sostituito da altro responsabile, designato dal Presidente. Il responsabile di settore può essere sostituito anche dal Segretario della comunità montana.

Articolo 41 - Responsabilità (ARTICOLO ABROGATO)

Articolo 42 - Specifiche professionalità e incarichi a contratto

1. Per il conseguimento di specifici obiettivi, la comunità montana potrà ricorrere a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, mediante la stipula di convenzioni a termine, a norma dell'art. 110, comma 6, del testo unico.

2. Nella programmazione degli interventi e delle iniziative, si dovranno preventivamente individuare gli obiettivi da affidare alle collaborazioni esterne, di cui al comma 1, predeterminandone tempi, costi, soggetti e procedure.

3. Attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi saranno fissati limiti, criteri e modalità di ricorso a tali alle collaborazioni esterne di cui al comma 1, con deliberazione della giunta esecutiva.

4. Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico, la copertura dei posti di responsabile dei settori può avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per tali posti, il regolamento di cui all'art. 36 definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica, volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

5. Ove non si possa far fronte con personale in servizio ed in assenza di professionalità analoghe nell'ente, per prestazioni che richiedono un'alta specializzazione, ovvero per la copertura dei posti di responsabile di settore, a norma dell'art. 110, comma 2, del testo unico, il regolamento di cui all'art. 36 stabilisce limiti, criteri e modalità con cui la giunta esecutiva, con proprio provvedimento motivato, può autorizzare la stipula, al di fuori della dotazione organica, di contratti a tempo determinato per i responsabili dei settori e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

6. I contratti di cui al comma 5 possono essere stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica del profilo interessato, arrotondando il prodotto all'unità superiore e, comunque, per almeno una unità.

7. I costi dei contratti di cui ai precedenti commi 5 e 6, a cui si applicano tutti i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 110, commi 3 e 4, del testo unico, sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

Capo II - Staff generale di coordinamento **(CAPO ABROGATO)**

Articolo 43 - Conferenza di direzione **(ARTICOLO ABROGATO)**

Articolo 44 – Attribuzioni **(ARTICOLO ABROGATO)**

.

Titolo IV - STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Capo I - Programmazione e cooperazione

Articolo 45 - Obiettivi della programmazione e della cooperazione

1. Per la realizzazione dei fini istituzionali la comunità montana assume, in attuazione dei principi contenuti nel precedente articolo 7, il metodo della programmazione e della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio e in primo luogo con i comuni membri con i quali opera in stretto raccordo.

2. Tale modalità esplicativa dell'azione della comunità montana è mirata a:

- a) consentire ai comuni membri, specialmente quelli di minore dimensione, di cogliere opportunità che diversamente sarebbero loro precluse;
- b) attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;
- c) attivare procedure decisionali e operative tese a realizzare un soddisfacente equilibrio tra partecipazione e autonomia dei singoli comuni membri ed aggregati e coordinamento delle loro azioni;
- d) favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti la zona omogenea;
- e) armonizzare l'azione della comunità montana con quella della regione, degli organi periferici dello stato e degli organismi e enti operanti sul territorio di competenza;
- f) formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;
- g) rendere flessibile l'uso delle risorse e strutture organizzative.

3. In particolare:

- la cooperazione con i comuni membri ed aggregati è esercitata attraverso il loro coordinamento da attuare con la creazione di strutture e meccanismi standardizzati di raccordo;
- la programmazione deve servire ad innovare rispetto alle tendenze spontanee e inerziali, ad ottenere un grado di consapevolezza delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali ed a controllare i risultati.

Articolo 46 - Documenti programmatici

1. Oltre ai documenti della programmazione contenuti nella parte seconda "ordinamento finanziario e contabile" del testo unico, la comunità montana adotta, avendo cura di creare un sistema armonico di utili strumenti e di evitare duplicazioni, i seguenti documenti programmatici:

- a. il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico;
- b. il programma annuale operativo di attuazione, contenente una specifica articolazione relativa ai servizi e funzioni comunali da gestire in forma associata.

Articolo 47 - Piano pluriennale di sviluppo socioeconomico

1. La comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico e provvede ai suoi aggiornamenti nei termini e nei modi previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge regionale, tenendo conto delle indicazioni programmatiche degli altri livelli di governo riguardanti il territorio della zona omogenea.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ha durata minima triennale, confluisce nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione e costituisce lo strumento unitario e di sintesi della programmazione dell'attività propria della comunità montana:

- a) comprende tutte le opere e gli interventi che la comunità intende realizzare nell'esercizio dei compiti istituzionali, delle funzioni attribuite e di quelle delegate, nonché gli interventi speciali che la comunità intende realizzare in base a leggi statali, regionali o a normative comunitarie;
- b) serve a costruire scenari futuri per decidere in tempo le azioni da compiere per raggiungere determinati obiettivi, sulla base della conoscenza delle realtà in cui si opera;
- c) costituisce un mezzo per conseguire un più elevato benessere sociale;
- d) consiste in un insieme fattibile e coerente di scelte logiche che contengono elementi di progettualità;

e) si concretizza in un dinamico mezzo di governo che connette in sequenza le finalità, gli obiettivi, le risorse, le azioni e i risultati in un continuo flessibile divenire.

3. In aderenza agli scopi ad esso attribuiti dalla legge regionale e, in particolare, dall'articolo 7 della legge sulla montagna, il piano di sviluppo socioeconomico è articolato in distinte sezioni omogenee riguardanti lo sviluppo economico, quello sociale, la valorizzazione dell'ambiente, la gestione dei servizi, con particolare riferimento a quelli comunali da gestire in forma associata.

Articolo 48 - Programmi annuali operativi di attuazione

1. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico si realizza attraverso i programmi annuali operativi di attuazione contenenti l'elencazione delle opere e delle iniziative da porre in essere nel corso dell'esercizio di riferimento, oltre all'indicazione dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio della comunità montana ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello stato, della regione o di altri enti pubblici, già stanziati nei relativi bilanci.

Articolo 49 - Servizi e funzioni comunali gestite in forma associata

1. Una speciale sezione del programma annuale operativo di attuazione del piano pluriennale di sviluppo socioeconomico della comunità montana deve necessariamente riguardare l'esercizio associato di servizi e funzioni comunali.

2. Ai fini della definizione di tale specifica articolazione del programma annuale operativo, la comunità montana effettua una ricognizione dei servizi e funzioni comunali per valutare l'idoneità delle forme di gestione adottate con riferimento all'ambito territoriale ed alle esigenze funzionali ed economiche.

3. A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e dalla verifica di cui al comma precedente, la comunità montana definisce, di concerto con i comuni interessati e la Conferenza dei Sindaci, le iniziative necessarie per la scelta delle forme più idonee per la gestione associata dei servizi e funzioni comunali, dando priorità ai servizi di supporto.

4. La sezione del programma annuale operativo riguardante l'esercizio associato dei servizi e funzioni comunali contiene l'assetto, la dimensione e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione prescelta previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i comuni interessati contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari i reciproci obblighi e garanzie.

5. Per le finalità di cui ai commi precedenti, la comunità montana istituisce un'apposita struttura, denominata "Ufficio Associato", avente il precipuo compito di promuovere l'esercizio associato di funzioni comunali, di elaborare il piano dei servizi da gestire in forma associata, di curarne l'attuazione con la progettazione esecutiva e la loro gestione e di valutare i risultati conseguiti.

Capo II - Servizi pubblici e forme associative

Sezione I - Servizi pubblici

Articolo 50 - Forme di gestione dei servizi pubblici

1. La comunità montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.

2. Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzia i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi.

3. La comunità montana impianta e gestisce i servizi pubblici, nel rispetto delle disposizioni contenute nel titolo V del testo unico, nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non è opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi, per ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale;
- c) mediante aziende speciali, per servizi di notevole rilevanza economica e imprenditoriale;

- d) mediante istituzioni, per servizi sociali senza alcuna rilevanza imprenditoriale;
- e) mediante società di capitali quando sia opportuna, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
- f) in associazione con altri enti in rapporto alla dimensione ottimale dei bacini d'utenza.

Articolo 51 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La direzione dei servizi gestiti in economia spetta al responsabile del competente settore, che la esercita a norma di regolamento avvalendosi delle strutture dell'ente.

Articolo 52 - Azienda speciale

1. L'azienda speciale è un organismo strumentale della comunità montana con propria personalità giuridica, dotata di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.
2. Nel caso in cui la comunità montana decida di avvalersi, per la gestione di servizi pubblici, della forma relativa all'azienda speciale, il consiglio generale ne approverà costituzione, statuto e conferimenti di capitale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 114 del testo unico.
3. Spetta, inoltre, al consiglio generale la determinazione degli indirizzi, l'esercizio della vigilanza sull'azienda e la verifica dei risultati di gestione.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali, nel rispetto delle norme statutarie, sono disciplinati da propri regolamenti interni, approvati dal consiglio di amministrazione delle aziende stesse.
5. Lo statuto dell'azienda prevede un apposito organo di revisione e forme interne di controllo gestionale.

Articolo 53 - Istituzione

1. Il consiglio generale, per l'erogazione di servizi pubblici che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni attraverso apposito atto contenente il relativo regolamento, redatto in conformità del predetto articolo 114 del testo unico.
2. Il regolamento dell'istituzione ne disciplina l'organizzazione, l'attività, i trasferimenti, la dotazione organica di personale, i beni, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio generale al momento della costituzione ed aggiornati annualmente in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto dell'istituzione.

Articolo 54 - Concessione a terzi

1. La comunità montana nella gestione dei servizi pubblici può fare ricorso alla forma della concessione a terzi, qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
2. L'affidamento in concessione a privati della gestione di servizi pubblici avviene mediante atto unilaterale della comunità montana, adottato nell'osservanza delle vigenti disposizioni in materia, il quale dovrà prevedere strumenti di verifica dei risultati conseguiti.

Articolo 55 - Società di capitali

1. Qualora la natura o l'ambito territoriale del servizio da gestire richieda la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, la comunità montana potrà promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 115 e 116 del testo unico.

Articolo 56 - Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

1. La comunità montana, al fine di favorire il miglioramento qualitativo dei servizi prestati, può stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 119 del testo unico.

Sezione II - Forme associative

Articolo 57 - Collaborazione con altri enti ed organismi pubblici

1. La comunità montana può promuovere forme di cooperazione e di associazione con altri enti ed organismi pubblici, ivi compreso l'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, per l'esercizio coordinato di funzioni o di servizi, ovvero per la gestione comune di servizi, avvalendosi degli strumenti previsti dagli articoli 30, 31 e 34 del testo unico, secondo la specifica disciplina contenuta nei seguenti articoli.

Articolo 58 - Convenzioni

1. Per lo svolgimento coordinato di funzioni e di servizi, nonché per la realizzazione di specifici programmi, la comunità montana promuove la stipula con i comuni membri ed aggregati, con altre comunità montane, con l'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con la Provincia, con la Regione e con altri soggetti pubblici o privati, di apposite convenzioni.

2. La convenzione è un accordo scritto tra le parti che determina tempi, soggetti, procedure, finanziamenti, obblighi e garanzie per la sua realizzazione.

3. Preparata e definita, anche mediante eventuali conferenze di servizio o d'intesa tra le parti interessate, la convenzione viene approvata dal consiglio generale.

4. Mediante la convenzione, previa intesa programmatica, può essere previsto l'esercizio associato di funzioni proprie anche con altre comunità montane e con comuni esterni all'area territoriale di pertinenza della comunità montana.

Articolo 59 - Consorzi

1. Il consiglio generale, in coerenza con i principi statutari, promuove la costituzione di consorzi o aziende consortili tra enti e con privati per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per il conseguimento di economie di scala, qualora non risulti conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi di una delle forme gestionali previste nel precedente articolo 53 e nel Titolo VII del presente Statuto.

Articolo 60 - Accordi di programma

1. La comunità montana, per l'attuazione del proprio piano pluriennale di sviluppo socioeconomico e/o di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma, secondo le modalità fissate nell'articolo 34 del testo unico.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla conclusione dell'accordo;
- b) individuare, attraverso strumenti appropriati quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il presidente definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza di tutte le formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuitegli dallo statuto.

Articolo 61 - Rapporti con gli altri Enti Pubblici territoriali

1. La comunità montana, nell'ambito della propria autonomia ed in rapporto di pari dignità con altri enti pubblici territoriali, coopera con la regione, con la provincia, con l'ente parco, con le altre comunità montane e con i comuni, per concorrere alla realizzazione di iniziative e di programmi interessanti il proprio territorio, per la promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.

Articolo 62 - Adesione all'UNCCEM ed a fondazioni, associazioni e consulte

1. La comunità montana aderisce all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani.

2. La comunità montana può costituire e/o partecipare a fondazioni, associazioni e consulte, i cui fini siano in armonia con quelli contemplati dallo Statuto.

Titolo V - DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I - Individuazione dei diritti

Articolo 63 - Diritti

1. La comunità montana, al fine di ampliare la tutela del cittadino utente nei confronti dell'amministrazione, individua i seguenti diritti: diritto all'informazione, diritto all'uguaglianza e imparzialità, diritto di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo, diritto di consultazione e diritto di controllo sociale.

Capo II - Garanzie e strumenti

Articolo 64 - Diritto all'informazione

1. A ciascun cittadino utente è garantita un'informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, sull'indicazione delle condizioni e dei requisiti per accedervi, sulle procedure da seguire, sullo stato degli atti e delle procedure che lo riguardano.

2. La comunità montana istituisce, a termini dell'articolo 24 della legge sulla montagna, uno sportello polifunzionale per offrire al cittadino un servizio di partecipazione e di informazione, documentazione e consulenza sulla pubblica amministrazione e sui pubblici servizi, avvalendosi di strumenti informatici e telematici.

Articolo 65 - Diritto di uguaglianza ed imparzialità

1. L'accesso ai servizi pubblici e la loro erogazione sono ispirati al principio di uguaglianza di tutti gli utenti, senza alcuna distinzione, e d'imparzialità da parte dei soggetti preposti.

Articolo 66 - Diritti di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo

1. È garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso agli atti amministrativi nei modi e termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti di attuazione.

2. Viene altresì garantita, negli stessi modi e termini di cui al precedente comma 1, la partecipazione al procedimento amministrativo.

Articolo 67 - Diritti di consultazione e controllo sociale

1. Per consentire ai cittadini far conoscere i propri pareri, esigenze e suggerimenti o di esercitare il controllo sociale, il regolamento individua e disciplina forme di consultazione e di controllo adeguate alle funzioni svolte dalla comunità montana.

Titolo VI - FINANZA E CONTABILITA'

Capo I - La gestione economica e finanziaria

Articolo 68 - Entrate

1. La comunità montana dispone di entrate proprie provenienti dalla gestione dei servizi attivati e di entrate trasferite sia dallo stato sia da altri enti e organismi pubblici e privati.

2. La comunità montana dispone anche del concorso alle spese di gestione in forma associata dei servizi da parte dei comuni membri e/o aggregati, normalmente commisurato in rapporto ai seguenti criteri, salvo diversa statuizione delle convenzioni di cui all'articolo 58:

- la metà in proporzione alla popolazione residente in ogni comune, rilevata dall'ISTAT;
- la metà in rapporto alla superficie territoriale di ciascun comune.

3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi alla Comunità Montana, da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio della Comunità Montana, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio e determinarne, quindi, le relative spese ed i criteri di riparto dei costi. In questi casi, il risultato della gestione andrà riferito solo ai Comuni che hanno conferito la funzione.

Articolo 69 - Ordinamento finanziario e contabile

1. La comunità montana adotta, sulla base delle disposizioni contenute nella parte seconda "Ordinamento finanziario e contabile" del testo unico, il regolamento di contabilità, le cui norme sono improntate alla semplificazione delle procedure.

Articolo 70 - Tesoriere

1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante gara ad evidenza pubblica ad un istituto bancario.
2. Il regolamento di contabilità disciplina il contenuto della convenzione da stipulare con il tesoriere.

Capo II - Il controllo finanziario e contabile

Articolo 71 - Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico - finanziaria della comunità, come disciplinata dal titolo VIII della parte seconda del testo unico, è affidata ad un solo revisore.

2. Il revisore dei conti viene eletto dal consiglio generale con voto palese tra gli appartenenti alle categorie previste dalla legge.

3. La scelta del revisore avviene tra i nominativi estratti a sorte dalla competente Prefettura a norma dell'art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, convertito nella Legge n. 148/2011 e successive modifiche e integrazioni, dichiaratisi disponibili ad accettare.

4. Il regolamento di contabilità potrà disporre la deroga ai limiti di affidamento di incarichi di cui all'articolo 238, comma 1, del testo unico.

5. Al revisore spetta il compenso stabilito dal consiglio generale nella delibera di nomina, entro i limiti fissati dalle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 72 - Controlli interni di gestione

1. Nel rispetto dei principi enunciati nell'articolo 147 del testo unico, con apposito regolamento della comunità montana sono definite forme, tipologia ed organizzazione dei controlli interni di gestione.

2. Per l'effettuazione dei controlli interni di gestione di cui al comma precedente, la comunità montana promuove e favorisce l'istituzione di uffici unici con i comuni membri ed altri enti locali, mediante convenzione che ne disciplini modalità costitutive e di funzionamento.

Articolo 73 - Patrimonio della comunità montana

1. La comunità montana dispone di un proprio patrimonio costituito ai sensi delle leggi istitutive delle comunità montane preesistenti al riordino territoriale disposto con la legge regionale, alle quali succede riguardo al patrimonio, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere e in tutte le competenze amministrative precedentemente gestite.

2. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, la comunità montana si avvale del complesso dei beni patrimoniali, di cui dispone, siccome posseduti nel rispetto della normativa vigente.

Titolo VII - FUNZIONE NORMATIVA

Capo I - Statuto

Articolo 74 - Caratteri e contenuti

1. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali regolanti l'assetto organizzativo della comunità montana in base ai criteri di funzionalità ed economicità di gestione.
2. In particolare, lo statuto contiene la disciplina degli istituti indicati nell'articolo 5 della legge regionale.
3. La comunità montana adotta il proprio statuto nei modi previsti dalla legge regionale.
4. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e tenuto conto delle relazioni funzionali con gli statuti dei comuni membri, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento della comunità montana alle quali devono conformarsi tutti i sotto ordinati atti normativi.

Articolo 75 - Interpretazione

1. Le norme dello statuto si interpretano secondo i criteri fissati nell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale.
2. È escluso il ricorso all'interpretazione analogica con riferimento allo statuto di altre comunità montane ed è parimenti esclusa l'interpretazione autentica.
3. È ammesso il ricorso all'intenzione del normatore scaturente in maniera non equivoca dai verbali del consiglio generale.
4. Sono ammesse sia l'interpretazione estensiva che quella restrittiva.

Articolo 76 - Modifiche e abrogazioni

1. Le modifiche dello statuto possono essere proposte dalla giunta esecutiva, da un quinto dei consiglieri generali assegnati o da un terzo comuni membri, con delibere adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le proposte di modifica dello statuto, accompagnate da una relazione illustrativa, sono sottoposte all'esame del consiglio generale entro trenta giorni dalla loro presentazione.
3. Le norme statutarie obbligatorie non possono essere abrogate ma soltanto sostituite.
4. L'abrogazione dell'intero statuto può essere disposta esclusivamente con l'atto di approvazione di un nuovo statuto.

Articolo 77 - Pubblicazione

1. Lo statuto e le sue modifiche sono pubblicate, oltre che sul bollettino ufficiale della regione e, ove istituito, sul bollettino della comunità montana, anche all'albo pretorio della comunità montana stessa ed a all'albo pretorio dei comuni membri.

Capo II - Regolamenti

Articolo 78 -Caratteri e materie

1. La comunità montana emana i regolamenti previsti dalla legge e dallo statuto e può emanare regolamenti in tutte le materie di sua competenza.
2. I regolamenti contengono norme generali, astratte e sintetiche ed evitano di riprodurre disposizioni già in vigore.

Articolo 79 - Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche

1. Salvo le deroghe previste dalla legge, l'esercizio della potestà regolamentare spetta al consiglio generale, che la esercita su iniziativa della giunta esecutiva o di un quinto dei consiglieri generali in carica.
2. La delibera di approvazione dei regolamenti di competenza del consiglio generale è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, mentre, la giunta esecutiva è tenuta ad approvare i regolamenti si sua competenza all'unanimità.
3. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio della comunità montana per quindici giorni consecutivi dopo l'adozione della delibera di approvazione.
4. Per le modifiche dei regolamenti, da formulare in modo esplicito, si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

Articolo 80 - Interpretazione

1. I regolamenti si interpretano in base agli stessi criteri fissati dal precedente articolo 75 per l'interpretazione dello statuto.

Capo III - Atti amministrativi

Articolo 81 - Forma

1. Gli atti amministrativi del consiglio generale e della giunta esecutiva sono adottati, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma delle deliberazioni.

2. Gli atti amministrativi del presidente, del segretario della comunità montana e dei responsabili di settore sono adottati, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma rispettivamente di decreti e determinazioni.

3. Ai decreti presidenziali e alle determinazioni si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'articolo 49 del testo unico.

4. Le determinazioni, distinte per singola struttura organizzativa, sono numerate progressivamente, su base annua, secondo l'ordine cronologico.

Articolo 82 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni del consiglio generale e della giunta esecutiva sono pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio della comunità montana.

2. Ai sensi dell'articolo 140 del testo unico, anche per la comunità montana si applicano le norme sul controllo contenute nel capo I del titolo IV del medesimo testo unico.

3. Salve diverse specifiche disposizioni legislative o statutarie, tutti gli organi collegiali della comunità montana deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario della comunità montana.

Titolo VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 83 - Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

2. Il consiglio generale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello statuto da parte della popolazione, delle associazioni, organizzazioni ed enti, affidandone alla giunta esecutiva l'esecuzione.

Articolo 84 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di cui al testo unico, alla legge sulla montagna, alla legge istitutiva ed alla legge regionale, nonché, le norme, in quanto compatibili, vigenti per gli altri enti locali.

Articolo 85 - Norme transitorie

1. Fino all'entrata in vigore delle norme regionali e/o statali di riassetto delle competenze amministrative degli enti locali, continuano ad applicarsi le norme di cui al testo unico, che non siano in contrasto con le disposizioni contenute nella legge regionale.

Articolo 86 - Norma finale

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente statuto, e di farlo osservare come statuto della comunità montana del "Bussento - Lambro e Mingardo".

Addì, 1° aprile 2026



IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Pietro D'Angelo

(Sottoscrizione digitale)



PIETRO D'ANGELO
Comunità Montana Bussento -
Lambro e Mingardo
SEGRETARIO GENERALE
01.04.2026 12:55:31 GMT+01:00



Prot. n. 2790
Reg. albo n. 282
Data 01-04-2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE (Copia)

N. 12 DEL REGISTRO (SEDUTA DEL 18-03-2026)

OGGETTO: MODIFICA DELLO STATUTO VIGENTE.

L'anno duemilaventisei, il giorno diciotto del mese di marzo, alle ore 17:30, regolarmente convocato per la data odierna a norma dell'articolo 15, comma 2, dello Statuto, nella sede di FUTANI (SA), si è riunito il Consiglio Generale della Comunità Montana "Bussento - Lambro e Mingardo".

Presiede l'adunanza il Signor LUONGO Aldo, nella sua qualità di Presidente e, a seguito di appello, risultano rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome - Qualifica	Presenza/Assenza	Cognome e Nome - Qualifica	Presenza/Assenza
LUONGO Aldo - Presidente	Presente	Gallo Gerardo - Vice Presidente	Presente
Domini Giulio - Assessore	Presente	TANCREDI Nicola - Assessore	Presente
Petraglia Vincenzo - Assessore	Presente	Gerardo Elena - Consigliere	Presente
Ricco Nazario - Consigliere	Presente	Vassallo Domenico - Consigliere del.	Presente
Florenzano Guido - Consigliere	Presente	Tarquini Gianni - Consigliere del.	Presente
Amorelli Vincenzo - Consigliere del.	Presente	Bianco Francesco - Consigliere Capogr.	Presente
Marotta Davide - Consigliere del.	Assente	Vicino Pietro - Consigliere Capogr.	Presente
De Luna Anna - Commissario - Consigliere	Assente	-	
Totale presenti			13

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE della Comunità Montana, dott. D'Angelo Pietro.

IL PRESIDENTE

Riconosciuto che il numero di 13 Consiglieri presenti, su numero 15 consiglieri in carica, rende valida l'adunanza di Prima convocazione, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Generale a trattare l'oggetto sopra indicato, incluso tra gli affari iscritti all'ordine del giorno.

La seduta è Pubblica.

DELIBERAZIONE N. 12 DEL 18-03-2026
OGGETTO: MODIFICA DELLO STATUTO VIGENTE.

IL CONSIGLIO GENERALE

UDITO l'intervento del Presidente, che introduce il secondo punto all'ordine del giorno relativo alla modifica dello statuto vigente, richiamando la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 20 del 9 marzo 2026, con la quale è stata approvata la proposta da sottoporre al Consiglio Generale; illustra, quindi, sinteticamente le principali modifiche apportate allo statuto, che interessano i seguenti articoli:

- *all'articolo 7 viene introdotto un comma volto a promuovere la qualificazione dell'orientamento al lavoro dei cittadini e la formazione continua dei dipendenti, anche dei comuni membri, per realizzare economie di scala e favorire attività formative, in linea con le competenze regionali in materia e coerenti con le finalità dell'istituzione per l'alta formazione costituita dalla preesistente Comunità Montana "Lambro e Mingardo";*
- *all'articolo 17 viene modificata la denominazione della figura del segretario, eliminando il riferimento al "Segretario Generale";*
- *all'articolo 32 si inserisce tra le attribuzioni del Presidente la nomina del Segretario della Comunità Montana con proprio decreto, previsione già contenuta nel regolamento vigente;*
- *all'articolo 33 si stabilisce che le dimissioni del Presidente siano presentate al Segretario della Comunità Montana;*
- *l'articolo 37 viene riformulato con riferimento ai rapporti tra organi politici e struttura gestionale, eliminando disposizioni descrittive e mantenendo un principio generale di lealtà e cooperazione, demandando al regolamento la disciplina di dettaglio;*
- *all'articolo 38 si ridefinisce la figura del Segretario della Comunità Montana, con funzioni di coordinamento tecnico-amministrativo, assistenza giuridica e raccordo tra organi politici e uffici; la nomina viene demandata al Presidente mediante convenzione con altro ente e tra iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali;*
- *viene introdotto l'articolo 38-bis, che prevede la possibilità di istituire la figura del vicesegretario;*
- *all'articolo 39 si semplificano le disposizioni sulle competenze dei responsabili di settore, rinviando al regolamento la disciplina puntuale e confermandone la piena responsabilità gestionale;*
- *all'articolo 40 si disciplinano le sostituzioni in caso di assenza o impedimento del Segretario o dei responsabili di settore;*
- *l'articolo 41 viene abrogato in quanto ridondante;*
- *all'articolo 42 si confermano le disposizioni sugli incarichi a contratto e sulle collaborazioni esterne;*
- *vengono abrogati gli articoli 43 e 44, relativi alla conferenza di direzione;*
- *all'articolo 62 si prevede l'adesione all'UNCHEM e la possibilità di partecipare a organismi coerenti con le finalità dell'ente;*
- *agli articoli 81 e 82 si procede all'adeguamento terminologico;*

DATO ATTO che il Presidente conclude evidenziando che le modifiche proposte sono finalizzate a rendere più snello ed efficiente l'assetto organizzativo dell'ente, garantendo al contempo il rispetto della normativa vigente ed una migliore valorizzazione delle risorse interne;

UDITI i seguenti interventi:

- il Consigliere Vicino Pietro evidenzia l'opportunità di dare conto al Consiglio anche del parere tecnico espresso sulla proposta;
- il Presidente riferisce di essersi avvalso di una consulenza amministrativistica, sfociata in una relazione - già illustrata ai Consiglieri e che chiede di allegare alla deliberazione - con la quale si attesta la conformità delle proposte alle normative vigenti (D.Lgs. 267/2000, D.Lgs. 165/2001, Legge n. 93/1981) ed ai principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e separazione tra indirizzo politico e gestione;

- il Segretario, dopo aver acquisito agli atti la relazione consegnatagli dal Presidente a sua firma, conferma il proprio parere non favorevole, specificando di averlo espresso in piena autonomia e senza alcun interesse personale, stante il suo imminente collocamento in quiescenza; evidenzia, tra le criticità, il contrasto con la Legge n. 93 del 1981, che prevede l'assunzione del segretario mediante pubblico concorso, non senza aver sottolineato il carattere eccezionale della propria posizione, non avendo mai espresso in precedenza pareri negativi in oltre quarant'anni di servizio;
- il Presidente chiarisce che l'intervento normativo nasce da una situazione contingente e non ha carattere "*ad personam*", rilevando tuttavia che il parere non favorevole costituisce un elemento inusuale;
- il Consigliere Vicino Pietro svolge alcune considerazioni sul modello organizzativo, evidenziando come il nuovo assetto, analogo a quello dei comuni, garantisca maggiore tutela di legalità, grazie all'introduzione della figura di un Segretario iscritto all'albo nazionale, per la cui individuazione propone l'adozione di una manifestazione di interesse, pur restando la nomina in capo al Presidente;
evidenzia, inoltre, come le osservazioni contenute nel parere del Segretario appaiano eccessivamente critiche e tali da mettere in discussione principi consolidati dell'ordinamento degli enti locali; sottolinea, quindi, l'importanza del rapporto fiduciario tra organo politico e figura apicale, ritenendo che, alla luce del parere espresso, clamorosamente sconfessato da un avvocato amministrativista, tale rapporto sia venuto meno; conclude il proprio intervento ribadendo le criticità sopra evidenziate e formulando, in termini anche personali, considerazioni circa le difficoltà operative che potrebbero derivare dalla prosecuzione del rapporto con l'attuale Segretario generale;
- il Presidente, dopo aver ribadito che il rapporto fiduciario non può essere confuso con logiche di subordinazione personale, e che la distinzione tra funzione politica e gestione amministrativa resta pienamente garantita nel modello proposto, pone quindi in votazione la proposta di deliberazione avente ad oggetto l'approvazione delle modifiche statutarie, come formulate e supportate dalla relazione controdeduttiva allegata;

RAVVISATA l'opportunità e l'esigenza delle modifiche statutarie proposte dalla Giunta e scaturite dalla necessità di rivedere l'assetto strutturale ed organizzativo dell'Ente, cogliendo l'occasione offerta dall'imminente collocamento in quiescenza del Segretario generale (dirigente unico preposto alla Direzione dell'Ente), con l'annessa possibilità di prevedere la soppressione di tale figura manageriale;

RILEVATA la sussistenza della prospettata necessità di rivedere l'attuale organizzazione strutturale della comunità montana, per come delineato con la modifica statutaria del luglio 2019, prevedendo la soppressione della Direzione generale (e dell'unica figura dirigenziale ivi preposta) ed il mantenimento dei diversi Settori in cui è strutturato l'Ente (ai quali sono preposti i rispettivi responsabili, funzionari di EQ non dirigenti), quali unità operative aggregate tra loro secondo criteri di omogeneità;

CONDIVISA l'idea di base sottesa alla modifica statutaria proposta dalla Giunta, che è quella di dare una nuova governance all'Ente, che prevede la figura del Segretario della comunità montana, in analogia con la governance di altri enti locali, quale organo di raccordo tra parte politica e struttura gestionale, la cui responsabilità sarà affidata ai responsabili dei singoli settori, che attueranno gli indirizzi politici della Giunta e del Consiglio, in un rapporto leale cooperazione e nel rispetto delle rispettive competenze, stabilite dalla legge e dai regolamenti dell'Ente;

ESAMINATE le modifiche statutarie proposte dalla Giunta e riportate nell'Allegato "A", recante il testo integrale dello Statuto con il testo modificato riprodotto in **carattere blu** ed il testo antecedente alle modifiche riprodotto in **carattere barrato rosso** e riguardanti i seguenti articoli del vigente Statuto:

- art. 7: aggiunta della lettera f) al comma 2;
- art. 17: modifica del comma 5;

- art. 32: aggiunta della lettera u) al comma 1;
- art. 33: modifica del comma 1;
- art. 37: abrogazione dei primi due commi e modifica del comma 3;
- art. 38: modifica del comma 1, abrogazione dei commi da 3 a 8 e aggiunta dei commi da 9 a 12;
- art. 38-bis: aggiunta dell'art. 38-bis "Vicesegretario";
- art. 39: abrogazione degli originari commi da 1 a 4 ed inserimento dei nuovi commi 5 e 6;
- art. 40: modifica dei commi 1 e 2;
- art. 41: abrogato;
- art. 42: modifica dei commi 1, 4 e 6;
- Capo II del Titolo III, artt. 43 e 44: abrogati;
- art. 62: modifica dei commi 1 e 2;
- art. 81: modifica del comma 2;
- art. 82: modifica del comma 4.

OSSERVATO che le modifiche proposte, nel loro complesso, risultano sostanzialmente conformi alla normativa vigente, sia nazionale che regionale;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che, quindi, non necessita dell'apposizione del parere di regolarità contabile;

PRESO ATTO dei pareri non favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla conformità dell'azione amministrativa, espressi dal Segretario generale sulla proposta della presente deliberazione, rispettivamente, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il documento a firma del Presidente ad oggetto "*Modifiche statutarie. Controdeduzioni a parere negativo del dirigente preposto alla direzione dell'ente*", già condiviso con i Consiglieri nella preliminare riunione congiunta dei gruppi politici, acquisito in atti nell'odierna seduta ed allegato sub "C" alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- ⇒ il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
- ⇒ la Legge Regionale 30.09.2008, n. 12 e ss.mm.ii.;
- ⇒ il vigente Statuto della Comunità Montana;

RITENUTO di dover comunque approvare, per le ragioni espresse nel documento allegato sub "C", le modifiche dello Statuto contenute nel testo Allegato sub "A" alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO della dichiarazione di astensione dalla votazione resa dal Consigliere Bianco Francesco e del voto favorevole degli altri n. 12 Consiglieri presenti;

UDITO il Presidente che, a votazione avvenuta, propone di dare mandato alla Giunta di provvedere alla modifica del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (ROUS), dopo l'entrata in vigore del nuovo Statuto, sottolineando che le modifiche statutarie costituiscono già i criteri guida per l'adeguamento del ROUS e che il procedimento includerà i necessari passaggi, tra cui il confronto sindacale, evidenziando altresì la necessità di rivedere il ROUS alla luce della soppressione della figura del Segretario generale e della redistribuzione delle competenze;

UDITO il Consigliere Vicino Pietro, che solleva dubbi circa la necessità del mandato alla Giunta, trattandosi di sua competenza propria, e propone una maggiore condivisione del ROUS con i gruppi consiliari, evidenziando che il Consiglio non sta formalmente definendo indirizzi nella seduta odierna e ritenendo, quindi, necessario un passaggio consiliare ulteriore;

UDITO il Presidente che, dopo aver ribadito che non si tratta di stabilire nuovi indirizzi, ma solo di dare attuazione alle modifiche statutarie già approvate, conferma comunque la volontà di coinvolgere anche informalmente il Consiglio nella definizione del ROUS;

UDITO il Segretario che, richiamando la normativa vigente, evidenzia che il ROUS deve essere approvato dalla Giunta Esecutiva sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio Generale e previo confronto sindacale, da definire necessariamente in una successiva seduta consiliare, in quanto non iscritti all'ordine del giorno di quella odierna;

UDITO il Presidente che, dopo aver preso atto delle perplessità procedurali emerse, concorda circa l'opportunità di trattare gli indirizzi di modifica del ROUS in separata e successiva seduta consiliare;

Con il seguente risultato di votazione:

Voti favorevoli	Astenuti	Voti contrari
N. 12 Consiglieri	N. 1 Consigliere (Bianco Francesco)	Nessuno
LA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO È APPROVATA DAL CONSIGLIO GENERALE		

D E L I B E R A

Per le motivazioni in premessa esposte:

DI MODIFICARE gli articoli 7, 17, 32, 33, 37, 38, 38-bis, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 62, 81 e 82 del vigente Statuto, nel testo integrale dello Statuto riportato nell'Allegato "A" alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, recante il testo modificato riprodotto in **carattere blu** ed il testo antecedente alle modifiche riprodotto in **carattere barrato rosso**.

DI DARE ATTO che, essendo intervenuta l'approvazione delle predette modifiche statutarie con il voto favorevole di oltre i due terzi dei consiglieri assegnati, a norma dell'articolo 6, comma 1, della Legge Regionale 30.09.2008, n. 12 e ss.mm.ii., le modifiche statutarie approvate risultano efficaci.

DI APPROVARE il testo coordinato dello Statuto modificato, per come risultante dall'Allegato "B" alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

DI DEMANDARE al Segretario Generale la pubblicazione del testo coordinato dello Statuto modificato, siccome risultante dall'Allegato "B", unitamente alla presente deliberazione, a norma dell'articolo 6, comma 2, della Legge Regionale 30.09.2008, n. 12 e ss.mm.ii., sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, nonché, a norma dell'art. 77 dello Statuto vigente, all'albo pretorio della comunità montana ed a quello dei comuni membri.

Di dare atto, infine che, a norma dell'art. 83, comma 1, dello Statuto vigente, le modifiche statutarie approvate con il presente provvedimento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione delle stesse sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Si dà atto che, su proposta del Presidente, il Consiglio Generale, con separata votazione, avente lo stesso esito della precedente, ha deliberato di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

^^^^^^^^^^

Si dà atto che la seduta è stata tolta alle ore 19:00.



Comunità Montana "Busseto - Lambro e Mingardo"

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE

Settore proponente: PRESIDENZA

Data, 12-03-2026

OGGETTO: MODIFICA DELLO STATUTO VIGENTE.

PARERI EX ARTICOLO 49 del DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000, N. 267

PARERE: Contrario in ordine alla **Regolarità tecnica**

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., esprime **parere tecnico favorevole limitatamente** alla modifica degli artt. 7 e 62 dello Statuto della Comunità Montana ed alla modifica della denominazione della figura dirigenziale da "*Segretario generale*" a "*Segretario della comunità montana*", contenuta negli artt. 17, comma 5, 33, comma 1, 40, comma 1, 81, comma 2 e 82, comma 4, della proposta di deliberazione del Consiglio Generale relativa all'oggetto.

Con riferimento alle restanti modifiche statutarie, il parere è invece non favorevole, per le ragioni di seguito illustrate.

All'esito dell'istruttoria tecnica eseguita, si rilevano plurimi e gravi profili di possibili illegittimità, di seguito dettagliati punto per punto nella parte motiva che segue, per violazione:

- di norme imperative del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. (TUEL);
- del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- della Legge 23 marzo 1981 n. 93;
- dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost.

PARTE MOTIVA

1. MODIFICA art. 32, comma 1: introduzione della lett. u)**Nomina del Segretario della Comunità Montana**

L'attribuzione al Presidente del potere di nominare il Segretario della Comunità Montana con proprio decreto, in assenza di criteri, requisiti oggettivi e limiti temporali, introduce una modalità di individuazione fiduciaria della figura, incompatibile con il modello legale delineato dall'art. 7 della L. 23 marzo 1981, n. 93, tuttora vigente, che prevede l'assunzione del Segretario mediante pubblico concorso e la sua collocazione nella dotazione organica dell'Ente quale personale proprio dell'amministrazione.

La disposizione si pone, altresì, in contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 Cost. e con il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

2. MODIFICA art. 37: abrogazione commi 1 e 2 e modifica comma 3**Eliminazione disciplina separazione politica/gestione**

La soppressione della disciplina statutaria di delimitazione delle competenze tra organi politici e struttura gestionale altera l'equilibrio ordinamentale imposto dall'art. 107 del TUEL e dall'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, determinando indeterminata organizzazione in violazione dell'art. 97 Cost.

3. MODIFICA art. 38 comma 1, abrogazione commi da 3 a 8 ed aggiunta commi da 9 a 12**Stravolgimento della figura del Segretario**

La riscrittura dell'art. 38, mediante soppressione delle funzioni di coordinamento e sovrintendenza e previsione della collocazione strutturale della figura al di fuori della dotazione organica, incide sull'assetto ordinamentale dell'ente, alterando la configurazione della figura del Segretario quale vertice amministrativo dell'Ente.

L'art. 7 della L. 23 marzo 1981, n. 93, tuttora vigente, prevede che il Segretario delle comunità montane sia assunto mediante pubblico concorso ed inserito nella dotazione organica dell'Ente quale personale proprio dell'amministrazione. La disciplina proposta si pone in contrasto con tale previsione, in quanto la nomina fiduciaria da parte del Presidente, mediante contratto a tempo

determinato e mediante convenzione con altro ente, sostituisce a tale modello legale una modalità di reclutamento esterna e temporanea, incompatibile con la natura interna e strutturale della figura delineata dalla normativa statale.

La disposizione statutaria determina, in sostanza, la sostituzione di una figura prevista dalla legge come posizione organica dell'Ente e reclutata mediante pubblico concorso con una figura esterna di natura fiduciaria e temporanea, con evidente alterazione del modello organizzativo delineato dalla normativa statale.

La previsione di una copertura ordinaria della funzione al di fuori della dotazione organica risulta, inoltre, incoerente con l'impianto organizzativo delineato dalla medesima legge n. 93/1981, che collega la figura del Segretario alla struttura stabile dell'Ente ed alla dotazione di personale prevista nella pianta organica.

La disposizione si pone, altresì, in contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 Cost. e con l'assetto di separazione tra indirizzo politico e gestione delineato dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

La previsione strutturale del reclutamento al di fuori della dotazione organica si pone, inoltre, in contrasto con l'art. 110, comma 2, del TUEL, che consente il ricorso ad incarichi esterni esclusivamente in via temporanea ed eccezionale, trasformando uno strumento derogatorio in modello ordinario di copertura della funzione.

L'autonomia statutaria riconosciuta alle comunità montane dall'art. 5 della L.R. n. 12/2008 e ss.mm.ii., consente allo Statuto di disciplinare le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente, ma non attribuisce alla fonte statutaria il potere di incidere sulla configurazione delle figure dell'apparato amministrativo, né sulle modalità di reclutamento del personale previste dalla normativa statale. La modifica proposta eccede, pertanto, l'ambito proprio dell'autonomia statutaria, incidendo su profili riservati alla disciplina legislativa e risultando non coerente con il quadro normativo statale e regionale che disciplina l'assetto organizzativo delle comunità montane.

4. INTRODUZIONE nuovo art. 38-bis

Vicesegretario

La disciplina autonoma del Vicesegretario, già regolato dall'art. 41 e dal ROUS, risulta ridondante ed interferente con l'ambito regolamentare di cui all'art. 89 del TUEL, determinando un irrigidimento organizzativo ingiustificato.

5. MODIFICA art. 39: abrogazione dei commi da 1 a 4 e inserimento dei commi 5 e 6

Eliminazione disciplina dei Responsabili di Settore

La sostituzione della definizione dei Responsabili di Settore con la generica formula di "responsabili incaricati di elevata qualificazione" determina indeterminatezza organizzativa e confusione tra piano ordinamentale e piano contrattuale, in violazione degli artt. 6, 89 e 107 del TUEL e dell'art. 97 Cost.

6. MODIFICA art. 40, comma 2

Designazione sostituti

L'attribuzione al Presidente del potere di designare i sostituti delle figure apicali integra un'indebita invasione della sfera gestionale riservata ai dirigenti ai sensi dell'art. 107 del TUEL e dell'art. 4 D.Lgs. 165/2001, in violazione del principio costituzionale di separazione tra politica e amministrazione.

7. ABROGAZIONE art. 41

Soppressione disciplina della Responsabilità

L'eliminazione della disciplina statutaria della responsabilità gestionale rende meno esplicito il principio di correlazione tra competenze e responsabilità, indebolendo il presidio organizzativo imposto dall'art. 107 del TUEL e compromettendo il buon andamento ex art. 97 Cost.

8. MODIFICA art. 42, commi 1, 4 e 6

Incarichi a contratto

Le modifiche introdotte ai commi 1, 4 e 6 si pongono in contrasto con l'art. 110 del TUEL e con la disciplina dei vincoli di spesa di personale, configurando possibile elusione di norme imperative in materia di organizzazione e spesa del personale.

9. ABROGAZIONE del Titolo III - Capo II – Artt. 43 e 44

Coordinamento

L'eliminazione della disciplina statutaria del coordinamento compromette l'unitarietà dell'azione amministrativa in struttura complessa, in violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 107 del TUEL.

CONCLUSIONI

Alla luce delle violazioni sopra evidenziate, le modifiche statutarie proposte risultano:

- in contrasto con norme imperative del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

- in violazione del 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- in contrasto con la Legge 23 marzo 1981 n. 93;
- lesive dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento, separazione tra indirizzo politico e gestione.

Inoltre, le disposizioni indicate nei predetti punti da 1 a 9 oggetto di modifica determinano un assetto organizzativo potenzialmente destrutturante dell'Ente e, in più punti, integrano violazione diretta di legge.

PARERE

Per le ragioni esposte, si esprime: **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA NON FAVOREVOLE**, sulle modifiche indicate nei punti da 1 a 9 della parte motiva, per manifesta illegittimità sostanziale e plurime violazioni dell'ordinamento vigente.

AVVERTENZA IN ORDINE ALLE RESPONSABILITÀ

Si evidenzia che l'eventuale approvazione delle modifiche in presenza del presente parere di regolarità tecnica non favorevole potrà esporre l'Ente e gli Organi deliberanti a:

- possibili rilievi ai sensi degli organi di controllo competenti;
- possibili rilievi della Corte dei conti per violazione dei vincoli di finanza pubblica (in particolare con riferimento all'art. 110 TUEL);
- profili di responsabilità amministrativa e contabile per danno erariale in caso di applicazione di disposizioni *contra legem*;
- eventuale contenzioso amministrativo con conseguente aggravio di spesa per l'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

F.to D'Angelo Pietro

PARERE EX ARTICOLO 97, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000, N. 267

PARERE: Contrario in ordine alla **Conformità' azione amm.va**

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., con riferimento specifico alla coerenza complessiva dell'azione amministrativa rispetto allo Statuto ed all'ordinamento interno dell'Ente, esprime il proprio **parere favorevole in ordine alla conformità dell'azione amministrativa limitatamente** alla modifica degli artt. 7 e 62 dello Statuto della Comunità Montana ed alla modifica della denominazione della figura dirigenziale da "*Segretario generale*" a "*Segretario della comunità montana*", contenuta negli artt. 17, comma 5, 33, comma 1, 40, comma 1, 81, comma 2 e 82, comma 4 della proposta di deliberazione del Consiglio Generale relativa all'oggetto.

Con riferimento alle restanti modifiche statutarie, esprime invece **PARERE DI NON CONFORMITÀ ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA**, in quanto la proposta introduce rilevanti modifiche all'assetto organizzativo dell'Ente, alla disciplina delle funzioni apicali ed alla regolazione dei rapporti tra organi politici e struttura gestionale, determinando un assetto non coerente con l'impianto statutario e regolamentare vigente e con i principi di unità, coordinamento e responsabilità dell'azione amministrativa dell'Ente.

Le valutazioni di dettaglio in ordine ai profili di illegittimità delle singole disposizioni sono contenute nel parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

CLAUSOLA DI COORDINAMENTO TRA I PARERI

Coordinamento con il parere di regolarità tecnica

Il presente parere di conformità dell'azione amministrativa è espresso ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., con riferimento alla coerenza complessiva dell'azione amministrativa dell'Ente, rispetto allo Statuto ed ai regolamenti vigenti.

Restano ferme le valutazioni di carattere tecnico e di legittimità delle singole disposizioni contenute nel parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del medesimo Decreto Legislativo, al quale si rinvia per i profili di dettaglio relativi alle specifiche modifiche statutarie proposte.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE
F.to D'Angelo Pietro



ENTE: COMUNITÀ MONTANA "BUSSENTO – LAMBRO E MINGARDO" – C.F. 04672600659

STATUTO

Testo contenente le modifiche riportate in **carattere blu** ed il testo antecedente alle modifiche in ~~carattere barrato rosso~~

STATUTO VIGENTE (storico modifiche):

- approvato con deliberazione del Consiglio Generale n. 20 del 07 settembre 2009
- modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 19 del 11 luglio 2019
- modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 12 del 18 luglio 2024
- modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 12 del 18 marzo 2026

Sommario

Titolo I - PRINCIPI.....	4
Capo I - Elementi costitutivi	4
Articolo 1 - Definizioni	4
Articolo 2 - Denominazione, natura giuridica e ruolo	4
Articolo 3 - Territorio e sede	4
Articolo 4 - Trasparenza e comunicazione istituzionale.....	4
Articolo 5 - Sigillo, stemma e gonfalone.....	5
Capo II - Attribuzioni.....	5
Articolo 6 - Assetto funzionale.....	5
Articolo 7 - Finalità ed obiettivi	5
Articolo 8 - Programmazione e cooperazione interistituzionale	6
Titolo II - ORGANI POLITICI	7
Articolo 9 - Articolazione degli organi.....	7
Capo I - Il consiglio generale	7
Articolo 10 - Definizione, ruolo e sede delle riunioni	7
Articolo 11 - Composizione e durata.....	7
Articolo 12 - Competenze	8
Articolo 13 - Regolamento per il funzionamento del consiglio generale	8
Articolo 14 - Seduta d'insediamento – Consigliere anziano	8
Articolo 15 - Funzionamento	8
Articolo 16 - Ordine del giorno	9
Articolo 17 - Votazioni e verbalizzazione.....	9
Capo II - Commissioni e gruppi consiliari	9
Articolo 18 -Commissioni consiliari	9
Articolo 19 - Commissioni speciali.....	9
Articolo 20 - Diritti dei consiglieri generali	10
Articolo 21 - Gruppi consiliari e capigruppo.....	10
Articolo 22 - Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza dei consiglieri	10
Capo III - Giunta esecutiva	10
Articolo 23 - Definizione	10
Articolo 24 - Elezione, composizione e surroga.....	10
Articolo 25 - Mozione di sfiducia	11
Articolo 26 - Revoca degli assessori	11
Articolo 27 - Durata in carica e surrogazione.....	11
Articolo 28 - Competenze	12
Articolo 29 - Funzionamento	12
Capo IV - Presidente	12
Articolo 30 - Definizione	12
Articolo 31 - Elezione e durata in carica	12
Articolo 32 - Attribuzioni.....	12
Articolo 33 - Dimissioni.....	13
Capo V - Conferenza dei sindaci.....	13
Articolo 34 - Definizione e ruolo	13
Titolo III - ORDINAMENTO STRUTTURALE	14
Capo I - Tecnostrutture	14
Articolo 35 - Assetto organizzativo.....	14
Articolo 36 - Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi	14
Articolo 37 - Rapporti tra organi politici e struttura gestionale direzione	14
Articolo 38 - Segretario generale della comunità montana	15
Articolo 38-bis - Vicesegretario.....	15
Articolo 39 - Responsabili di settore	15
Articolo 40 - Sostituzioni	16
Articolo 41 - Responsabilità	16
Articolo 42 - Specifiche professionalità e incarichi a contratto.....	16
Capo II - Staff generale di coordinamento	17
Articolo 43 - Conferenza di direzione	17
Articolo 44 - Attribuzioni.....	17
Titolo IV - STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI	18
Capo I - Programmazione e cooperazione.....	18
Articolo 45 - Obiettivi della programmazione e della cooperazione.....	18

Articolo 46 - Documenti programmatici	18
Articolo 47 - Piano pluriennale di sviluppo socioeconomico	18
Articolo 48 - Programmi annuali operativi di attuazione	19
Articolo 49 - Servizi e funzioni comunali gestite in forma associata	19
Capo II - Servizi pubblici e forme associative	19
Sezione I - Servizi pubblici	19
Articolo 50 - Forme di gestione dei servizi pubblici	19
Articolo 51 - Gestione in economia	20
Articolo 52 - Azienda speciale	20
Articolo 53 - Istituzione	20
Articolo 54 - Concessione a terzi	20
Articolo 55 - Società di capitali	20
Articolo 56 - Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni	20
Sezione II - Forme associative	21
Articolo 57 - Collaborazione con altri enti ed organismi pubblici	21
Articolo 58 - Convenzioni	21
Articolo 59 - Consorzi	21
Articolo 60 - Accordi di programma	21
Articolo 61 - Rapporti con gli altri Enti Pubblici territoriali	21
Articolo 62 - Adesione all'UNCCEM ed a fondazioni, associazioni e consulte	21
Titolo V - DIRITTI DEI CITTADINI	22
Capo I - Individuazione dei diritti	22
Articolo 63 - Diritti	22
Capo II - <i>Garanzie e strumenti</i>	22
Articolo 64 - Diritto all'informazione	22
Articolo 65 - Diritto di uguaglianza ed imparzialità	22
Articolo 66 - Diritti di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo	22
Articolo 67 - Diritti di consultazione e controllo sociale	22
Titolo VI - FINANZA E CONTABILITA'	23
Capo I - La gestione economica e finanziaria	23
Articolo 68 - Entrate	23
Articolo 69 - Ordinamento finanziario e contabile	23
Articolo 70 - Tesoriere	23
Capo II - Il controllo finanziario e contabile	23
Articolo 71 - Revisione economico-finanziaria	23
Articolo 72 - Controlli interni di gestione	23
Articolo 73 - Patrimonio della comunità montana	23
Titolo VII - FUNZIONE NORMATIVA	24
Capo I - Statuto	24
Articolo 74 - Caratteri e contenuti	24
Articolo 75 - Interpretazione	24
Articolo 76 - Modifiche e abrogazioni	24
Articolo 77 - Pubblicazione	24
Capo II - <i>Regolamenti</i>	24
Articolo 78 - Caratteri e materie	24
Articolo 79 - Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche	24
Articolo 80 - Interpretazione	25
Capo III - <i>Atti amministrativi</i>	25
Articolo 81 - Forma	25
Articolo 82 - Deliberazioni degli organi collegiali	25
Titolo VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	25
Articolo 83 - Entrata in vigore dello statuto	25
Articolo 84 - Norma di rinvio	25
Articolo 85 - Norme transitorie	25
Articolo 86 - Norma finale	25

Titolo I - PRINCIPI

Capo I - Elementi costitutivi

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente statuto, con il termine:

- a. “comunità montana” s’intende la comunità montana “Bussento – Lambro e Mingardo”;
- b. “comuni membri” s’intendono i comuni di Alfano, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Celle Bulgheria, Cuccaro Vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Morigerati, Roccagloriosa, Rofrano, San Mauro La Bruca, Torraca, Torre Orsaia e Tortorella;
- c. “comuni aggregati” s’intendono, oltre ai comuni membri, i comuni di Ascea, Camerota, Centola, Ispani, Pisciotta, San Giovanni a Piro, Santa Marina, Sapri e Vibonati;
- d. “testo unico” s’intende il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- e. “legge sulla montagna” s’intende la legge 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modifiche;
- f. “legge istitutiva” s’intende la legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modifiche;
- g. “ordinamento sul pubblico impiego” s’intende il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- h. “legge regionale” s’intende la legge regionale 30 settembre 2008, n. 12, siccome modificata con la legge regionale 11 dicembre 2008, n. 20 e con la legge regionale 9 marzo 2022, n. 5 e le successive leggi regionali attuative dell’articolo 27 del testo unico e loro eventuali modifiche.

Articolo 2 - Denominazione, natura giuridica e ruolo

1. Tra i comuni membri è costituita la comunità montana “Bussento – Lambro e Mingardo”, che è un ente locale sovracomunale dotato di autonomia statutaria nell’ambito delle leggi statali e regionali.

2. Con l’entrata in vigore del presente Statuto, la comunità montana assumerà la denominazione definitiva di “Comunità Montana Bussento – Lambro e Mingardo”.

3. La comunità montana promuove, programma ed attua le politiche a favore del territorio e a tutela degli interessi della popolazione, raccordandosi, sia a livello strategico che organizzativo, con i comuni membri.

Articolo 3 - Territorio e sede

1. Il territorio della comunità montana coincide interamente con i territori dei comuni membri.

2. La comunità montana ha la propria sede legale a Futani. Per ottimizzare la strutturazione organizzativa dell’ente sul territorio è istituita la sede operativa di Torre Orsaia. Le sedi così individuate ospitano gli uffici, i servizi e le strutture dell’ente.

3. Il consiglio generale può deliberare l’apertura di sportelli e strutture polifunzionali degli uffici della comunità montana presso i comuni membri e/o aggregati, al fine di migliorare la fruibilità dei servizi erogati all’utenza.

Articolo 4 - Trasparenza e comunicazione istituzionale

1. La Comunità Montana, nelle forme e nei modi stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti:

- a) sceglie la trasparenza come elemento costitutivo della propria identità ed assicura facilitazioni per l’accesso agli atti, a tutela di interessi singoli e collettivi, nelle misure consentite dalla legge;
- b) assolve agli obblighi di pubblicità legale con la pubblicazione degli atti, avvisi, documenti e provvedimenti amministrativi che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono di porre a conoscenza del pubblico, sul sito web istituzionale, nelle sezioni “Albo Pretorio” e “Amministrazione Trasparente”;
- c) favorisce la conoscenza degli atti e dei provvedimenti rivolti ai cittadini che non abbiano possibilità di accesso telematico;
- d) fornisce, attraverso la comunicazione istituzionale, informazioni su atti, procedimenti e iniziative dell’amministrazione per far conoscere il funzionamento e le modalità di accesso ai servizi pubblici erogati dalla comunità montana e per sensibilizzare su argomenti specifici di impatto sociale ed economico.

Articolo 5 - Sigillo, stemma e gonfalone

1. La comunità montana, negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome di "Comunità Montana Bussento – Lambro e Mingardo", nonché con uno stemma ed un gonfalone, le cui fogge vengono approvate dal consiglio generale a maggioranza assoluta dei propri componenti. In caso di modifiche dello stemma e del gonfalone, la relativa approvazione dovrà avvenire con le medesime procedure di cui innanzi.

2. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Capo II - Attribuzioni

Articolo 6 - Assetto funzionale

1. La comunità montana è titolare di funzioni proprie attribuite dalla legge e dagli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione Europea e dalle leggi statali e regionali.

2. Costituisce la sede naturale della localizzazione di funzioni delegate dai comuni membri, dalla provincia e dalla regione.

3. È titolare dell'esercizio associato delle funzioni dei comuni membri ed aggregati e dell'esercizio associato di funzioni regionali ad essi delegate.

4. Promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi.

Articolo 7 - Finalità ed obiettivi

1. La comunità montana si avvale della propria autonomia statutaria per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, per l'organizzazione della sua struttura e per lo svolgimento della propria attività, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e della Regione, nonché dalle norme del presente statuto.

1-bis) La comunità montana tutela l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e la salute umana. Per far fronte all'emergenza climatica, orienta le proprie politiche e attività amministrative alla sostenibilità ambientale, economica, sociale e istituzionale. La comunità montana concorre all'attuazione del principio indicato nell'art. 9, comma 3, della Costituzione, coinvolgendo le comunità, le imprese, le associazioni ed i singoli cittadini, creando sinergia con i comuni e gli altri enti locali, collaborando con le istituzioni regionali, nazionali, europee e internazionali. Ciò al fine di perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, adottati dall'Assemblea generale dell'ONU, ridurre l'inquinamento e le emissioni climalteranti, fino alla neutralità climatica, e di assicurare l'uso sostenibile ed equo delle risorse, anche per il benessere delle generazioni future.

2. La comunità montana persegue prioritariamente i seguenti obiettivi settoriali:

- a) promuove, favorisce e coordina le iniziative, pubbliche e private, rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e, in particolare, turistica del proprio territorio, curando gli interessi delle genti locali nel rispetto delle caratteristiche fisiche, culturali e sociali proprie del territorio montano, anche attraverso progetti di sviluppo locale, da candidare nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) e del Fondo di sostegno per i comuni marginali;
- b) promuove, favorisce ed attua l'esercizio associato delle funzioni comunali, agevolando l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli qualitativi e quantitativi di servizi, omogenei su tutto il proprio territorio e quindi, favorendo il riequilibrio dei servizi essenziali di cittadinanza (mobilità, salute, istruzione, ecc.);
- c) stimola la realizzazione di strutture di servizio sociale, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza nel territorio montano;
- d) implementa e gestisce servizi informatici ed informativo - telematici, con particolare riguardo ai sistemi informativi territoriali, all'ICT (Information and Communication Technologies) ed all'AI (Artificial Intelligence), al fine di operare quali sportelli dei cittadini per superare le difficoltà di comunicazione tra le varie strutture e servizi territoriali;
- e) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini e garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;
- f) **promuove la qualificazione professionale e l'orientamento al lavoro dei cittadini ed assicura la formazione e l'aggiornamento costante dei propri dipendenti e di quelli dei Comuni membri ed aggregati, attraverso l'esercizio delle funzioni di formazione professionale eventualmente delegate dalla Regione o dai Comuni membri, con l'obiettivo di realizzare economie di scala e di alta specializzazione.**

3. La comunità montana persegue il conseguimento dei suddetti obiettivi attraverso:

- a) l'esercizio delle funzioni attribuitegli da leggi statali e regionali, nonché di quelle ad essa delegate dalla Regione, dalla Provincia e dai comuni membri ed aggregati;
- b) la gestione degli interventi speciali stabiliti dai regolamenti dell'Unione Europea o dalle leggi statali e regionali vigenti in materia;
- c) l'organizzazione e la gestione dell'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegati dalla Regione o da altri soggetti, con particolare riguardo ai seguenti settori:
 - costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività dei comuni membri ed aggregati, specie per i compiti di salvaguardia e tutela del territorio;
 - raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione in energia;
 - organizzazione del trasporto locale ed in particolare di quello scolastico;
 - organizzazione del servizio di polizia municipale;
 - svolgimento delle funzioni di centrale di committenza qualificata, ivi comprese quelle relative alla committenza ausiliaria in favore di una o più stazioni appaltanti, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento;
 - gestione dei servizi di protezione civile su scala comprensoriale;
 - gestione in forma associata, per conto dei comuni e di altri enti, dello sportello unico per le attività produttive.
- d) l'esercizio della propria competenza diretta ed immediata nella realizzazione di tutte le opere pubbliche di carattere sovracomunale;
- e) la delega ad altri enti o soggetti operanti nel territorio dell'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni;
- f) l'acquisto, l'affitto, l'esproprio o la gestione di terreni per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli, riserve naturali, anche fluviali o marine, od altro, per creare in tal modo un proprio demanio forestale, ai sensi dell'articolo 9 della legge istitutiva;
- g) l'esproprio degli immobili occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche;
- h) la realizzazione di infrastrutture viarie integrate, sia terrestri che marine ed aeree, rivolte a migliorare l'inserimento del territorio della comunità montana nell'ambito regionale e nazionale, sviluppando i rapporti e gli scambi commerciali, culturali e turistici;
- i) la promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale mediante convenzioni tra i proprietari, ovvero a mezzo di costituzione, anche in forma coattiva, di consorzi forestali ai sensi dell'articolo 9 della legge sulla montagna;
- j) la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche attraverso e la costituzione la promozione di comunità energetiche rinnovabili e solidali;
- k) l'implementazione dei piani di sviluppo della green community, con particolare riguardo all'attivazione dei servizi ecosistemici.

Articolo 8 - Programmazione e cooperazione interistituzionale

1. La comunità montana adotta il metodo e gli strumenti della programmazione, sia nello svolgimento del ruolo di promozione, impulso e sviluppo ordinato e armonico del territorio, sia nello svolgimento del ruolo di organizzazione e razionalizzazione delle strutture, delle risorse e dei servizi.

2. I rapporti con gli altri soggetti pubblici sono informati ai principi della cooperazione per la realizzazione di strategie comuni e di azioni congiunte e coordinate.

Titolo II - ORGANI POLITICI

Articolo 9 - Articolazione degli organi

1. Sono organi elettivi della comunità montana il consiglio generale, la giunta esecutiva ed il presidente della comunità montana.
2. I membri del consiglio generale assumono il nome di consiglieri generali ed i membri della giunta esecutiva quello di assessori.
3. Agli amministratori della comunità montana si applicano le disposizioni circa lo status degli amministratori locali previste dal capo IV del titolo III del testo unico.

Capo I - Il consiglio generale

Articolo 10 - Definizione, ruolo e sede delle riunioni

1. Il consiglio generale, quale organo di rappresentanza dei comuni membri, determina l'indirizzo politico della comunità montana attraverso l'adozione degli atti fondamentali ed esercita il controllo sia politico che amministrativo sugli altri organi dell'ente.
2. Gli atti fondamentali riguardano l'ordinamento istituzionale e la produzione normativa statutaria e regolamentare, la programmazione socioeconomica e finanziaria e le modalità di gestione dei servizi e dei rapporti interistituzionali.
3. Il consiglio generale e la giunta esecutiva, si riuniscono alternativamente presso la sede legale e presso quella operativa dell'ente.
4. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, anche su richiesta dei comuni membri, il consiglio generale può riunirsi in sessione decentrata presso la sede di uno dei comuni stessi per discutere di questioni di specifico rilievo delle singole realtà comunali.

Articolo 11 - Composizione e durata

1. Il consiglio generale della comunità montana è composto esclusivamente dai sindaci dei comuni membri o da loro delegati, scelti dai sindaci tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi comuni.
2. Il consiglio generale dura in carica cinque anni con decorrenza dalla data del suo insediamento. Quarantacinque giorni prima della scadenza, i comuni membri provvedono al rinnovo del proprio rappresentante in seno al consiglio generale, non le modalità indicate nell'art. 9 della legge regionale e nei commi successivi.
3. In caso di rinnovo dei consigli comunali di almeno la metà dei comuni membri, si procede all'integrale rinnovo del consiglio generale.
4. Il sindaco di ogni comune membro, ove non partecipi direttamente, provvede, entro e non oltre trenta giorni dalla sua elezione e/o dalla scadenza del consiglio generale, alla individuazione del rappresentante del proprio comune, che resterà in carica fino alla scadenza del consiglio generale. Provvede, altresì, alla sostituzione del rappresentante deceduto, dimessosi, impedito in via permanente, rimosso o che ha perso la qualità di assessore o consigliere del proprio comune.
5. L'atto di individuazione del rappresentante comunale, da parte del sindaco, non potrà contenere limitazioni di durata o vincoli di mandato, dovrà essere depositato al protocollo della comunità montana e produrrà i suoi effetti dalla successiva seduta del consiglio generale.
6. Il consigliere generale entra in carica al momento della convalida della designazione da parte del consiglio generale della comunità montana ed esercita le sue funzioni fino al subentro in carica del successore.
7. Le dimissioni da consigliere generale sono irrevocabili e vanno presentate al sindaco del comune dove ricopre la carica di amministratore ed al presidente della comunità montana.
8. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di consigliere generale, il sindaco provvede alla sua sostituzione nei trenta giorni successivi alla conoscenza della vacanza.
9. Il consigliere generale, che sostituisce un altro consigliere cessato anzitempo, rimane in carica fino a quando sarebbe rimasto in carica il consigliere generale sostituito.
10. In caso di cessazione dalla carica di sindaco, per qualsiasi causa, il comune continua ad essere rappresentato dal consigliere generale dallo stesso individuato fino all'acquisizione agli atti della comunità montana del provvedimento di individuazione del successore o, se antecedente, fino alla nomina del commissario straordinario.

Articolo 12 - Competenze

1. Il consiglio generale ha competenza limitata agli atti fondamentali elencati nell'articolo 12 della legge regionale.

2. Il consiglio generale esercita le proprie competenze e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

3. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, di trasparenza e di legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendone il raccordo con quella provinciale, regionale e statale.

5. Gli atti fondamentali del consiglio generale debbono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, delle finalità da conseguire, nonché l'indicazione della destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

6. Il consiglio generale ispira la propria azione al principio della solidarietà.

Articolo 13 - Regolamento per il funzionamento del consiglio generale

1. Il consiglio generale adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri generali assegnati, il regolamento per il suo funzionamento.

2. Il regolamento disciplina, nel rispetto delle norme statutarie, il funzionamento delle sedute consiliari, le modalità per la presentazione e la discussione delle proposte, la costituzione ed il funzionamento delle commissioni consiliari e la loro composizione, l'esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri e la composizione dei gruppi consiliari.

Articolo 14 - Seduta d'insediamento – Consigliere anziano

1. La seduta d'insediamento del consiglio generale è convocata dal presidente uscente ed è presieduta dal consigliere più anziano, intendendosi per tale quello più anziano di età. Qualora il presidente uscente non vi provveda, effettuerà la prima convocazione il consigliere anziano.

2. Il consigliere anziano convoca e presiede, fino ad esecutività della deliberazione di elezione del presidente e salva la sua immediata esecutività, oltre alla seduta d'insediamento, anche le sedute successive.

3. La seduta d'insediamento dovrà essere convocata, secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 15, comma 2, entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione dell'elezione del Sindaco dell'ultimo comune membro.

4. L'adunanza consiliare di cui ai commi precedenti è riservata alla convalida dei consiglieri designati ed all'elezione del presidente e della giunta esecutiva.

5. La seduta è pubblica ed a essa possono prendere parte anche i consiglieri dei quali si discute la convalida.

6. In sede di convalida dei consiglieri e di elezione del presidente e della giunta esecutiva si procede con votazione palese.

Articolo 15 - Funzionamento

1. Il consiglio generale è presieduto dal presidente, che è investito del potere di mantenere l'ordine, assicurare la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

2. Il consiglio generale è convocato in seduta ordinaria dal presidente, che fissa l'ordine del giorno della seduta, con avviso scritto, da inviare ai consiglieri generali in carica ai rispettivi recapiti di posta elettronica dagli stessi indicati o, in assenza, a quelli del comune di appartenenza, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l'ora d'inizio della seduta, l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e la sede della riunione.

3. Il consiglio generale è convocato in seduta straordinaria su richiesta:

- a) di un terzo dei consiglieri generali assegnati;
- b) del revisore dei conti quando siano riscontrate gravi irregolarità gestionali;
- c) della giunta esecutiva.

4. Nei casi di cui al precedente comma 3, il presidente convoca la seduta entro dieci giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti. Se il presidente non vi provvede, il consigliere anziano convoca il consiglio generale nei successivi cinque giorni.

5. Nei casi d'urgenza il presidente convoca la seduta, con le modalità di cui al precedente comma 1, con avviso da inviare ai consiglieri generali almeno il giorno precedente a quello fissato per la riunione.

6. Il consiglio generale non può deliberare se non intervengono alla seduta almeno la metà dei consiglieri assegnati. Nella seconda convocazione, che non potrà aver luogo prima di un'ora da quella fissata per la prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri generali assegnati. Restano esclusi i casi in cui sia prevista una maggioranza qualificata.

7. Le sedute del consiglio generale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento che ne disciplina il funzionamento. In presenza di eccezionali circostanze, il consiglio generale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.

8. Tutte le deliberazioni consiliari vengono assunte con votazione resa in forma palese, salvo diversa disposizione di legge o di statuto.

9. L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del consiglio generale in giorni successivi anche non consecutivi.

Articolo 16 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del consiglio generale è stabilito dal presidente con proprio decreto.

2. L'avviso di convocazione del consiglio generale con il relativo ordine del giorno dovrà essere pubblicato all'albo pretorio della comunità montana.

Articolo 17 - Votazioni e verbalizzazione

1. Nessuna deliberazione è validamente adottata dal consiglio generale se non risulta approvata dalla maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Dal numero dei votanti, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, sono esclusi i consiglieri generali che, prima della votazione, abbiano dichiarato la propria astensione o la non partecipazione al voto.

3. Non concorrono invece a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza, i consiglieri generali tenuti ad astenersi ai sensi di legge e ad allontanarsi dall'aula.

3-bis. Nel caso di conferimento, ai fini della gestione in forma associata, in capo alla Comunità Montana di funzioni e servizi, da parte della non integralità dei Comuni membri, le deliberazioni concernenti la gestione delle predette funzioni sono approvate con la maggioranza prevista dal precedente comma 1, a condizione che abbia partecipato al voto ed abbia votato a favore almeno la metà più uno dei Consiglieri Generali che rappresentano i comuni che hanno conferito funzioni e servizi alla Comunità Montana.

4. Per le nomine o per le designazioni, qualora la legge e lo statuto non dispongano diversamente, la votazione avviene in forma palese su indicazione dei capigruppo consiliari. In caso di mancato accordo, le nomine avvengono a scrutinio segreto con voto limitato ad un solo nominativo. In quest'ultimo caso sono validamente nominati o designati coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani d'età, fatte salve eventuali riserve per la minoranza consiliare, previste dalla legge.

5. Il segretario ~~generale~~ della comunità montana, anche avvalendosi di personale di fiducia, redige i verbali delle riunioni del consiglio generale che sottoscrive assieme al presidente della seduta.

Capo II - Commissioni e gruppi consiliari

Articolo 18 - Commissioni consiliari

1. Per un migliore esercizio delle sue funzioni, il consiglio generale può avvalersi di commissioni consiliari costituite nel proprio seno con criterio di rappresentanza proporzionale dei gruppi.

2. Le commissioni consiliari, saranno disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori, dal regolamento di funzionamento del consiglio, nel rispetto delle norme contenute nell'articolo 44 del testo unico e nel presente statuto.

Articolo 19 - Commissioni speciali

1. Il consiglio generale può istituire commissioni speciali, anche con la presenza di componenti esterni, incaricate di esperire indagini conoscitive e, in generale, di esaminare, per riferirne al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della comunità montana.

2. Il regolamento di funzionamento del consiglio determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali, sempre, nel rispetto delle norme contenute nell'articolo 44 del testo unico e nel presente statuto.

Articolo 20 - Diritti dei consiglieri generali

1. Ogni consigliere generale dispone del generale diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio generale.

2. Ogni consigliere ha diritto di presentare mozioni, interrogazioni o istanze di sindacato ispettivo, secondo i modi e le forme stabilite dal regolamento sul funzionamento del consiglio, nel rispetto dell'articolo 43 del testo unico.

3. Per l'espletamento del proprio mandato, il consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici della comunità montana e dalle aziende ed enti dipendenti dalla medesima, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

4. Il consigliere generale è tenuto al segreto sugli atti e sulle notizie acquisite in tutti i casi specificamente determinati dalla legge.

Articolo 21 - Gruppi consiliari e capigruppo

1. Tutti i consiglieri sono tenuti ad aderire ad un gruppo, composto da almeno due consiglieri generali.

2. I consiglieri che non si riconoscono in nessun gruppo consiliare possono costituirsi in un unico gruppo misto.

3. Entro dieci giorni dalla seduta d'insediamento del consiglio generale ciascun gruppo costituito nomina il capogruppo e lo comunica per iscritto al presidente.

4. Dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e della nomina dei rispettivi capigruppo è data comunicazione al consiglio generale dal presidente, per la formale presa d'atto, nella prima seduta utile.

5. Nelle more della nomina dei capigruppo, per ciascun gruppo costituito viene considerato capogruppo il consigliere più anziano d'età.

6. Le comunicazioni ai capigruppo di cui all'articolo 125 del testo unico, sono effettuate presso il recapito di posta elettronica dagli stessi indicati o, in assenza, a quelli del comune di loro appartenenza.

7. La Conferenza dei Capigruppo è un organo consultivo, che concorre alla programmazione delle riunioni consiliari ed assicura il migliore svolgimento dei lavori dell'assemblea.

8. Il presidente assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sugli argomenti sottoposti all'esame del consiglio generale.

Articolo 22 - Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza dei consiglieri

1. I casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei consiglieri generali sono regolati dalle norme contenute nel titolo III, capo II del testo unico, nel cui contesto, i richiami al comune s'intendono riferiti alla comunità montana.

2. Ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del testo unico, i consiglieri decadono dalla carica anche quando non partecipino a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute in un anno, del consiglio generale senza giustificato motivo, da comunicarsi in forma scritta al presidente del consiglio.

3. La decadenza viene pronunciata dal consiglio generale, su proposta del presidente, una volta decorso il termine di dieci giorni dalla data di notificazione al consigliere generale interessato della proposta di decadenza ed esaminate le eventuali cause giustificative da questi addotte.

Capo III - Giunta esecutiva

Articolo 23 - Definizione

1. La giunta esecutiva è l'organo collegiale di governo della comunità montana.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità decisionale e della visione d'insieme degli interessi dei comuni membri.

3. Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio generale.

Articolo 24 - Elezione, composizione e surroga

1. La giunta esecutiva è composta dal presidente, dal vicepresidente e da tre assessori e viene eletta dal consiglio generale nella seduta d'insediamento, subito dopo la convalida dei consiglieri generali designati.

2. Nel caso di rinnovo dei rappresentanti di almeno la metà dei comuni membri, l'elezione della giunta esecutiva avviene entro trenta giorni dalla data di convalida, o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri generali assegnati, contenente la lista dei candidati alle cariche di presidente, di vicepresidente e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di presidente.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri generali assegnati. A tal fine vengono indette tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute nel termine di cui al precedente comma 2. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il consiglio generale viene sciolto secondo le modalità contenute nell'articolo 141 del testo unico.

5. La giunta esecutiva entra in carica non appena la deliberazione di nomina sia divenuta esecutiva a norma dell'articolo 134 del testo unico.

6. Sono eleggibili alle cariche di presidente, vicepresidente e assessore esclusivamente i membri in carica del consiglio generale.

7. La vacanza permanente della carica di presidente o di oltre la metà dei restanti componenti della giunta esecutiva comporta la decadenza della giunta esecutiva stessa.

8. La vacanza dalle cariche suddette si verifica in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decesso, revoca, cessazione del mandato di amministratore di comune membro.

9. Non si ha vacanza della carica in caso di assenza o impedimento temporaneo o sospensione dell'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modifiche e integrazioni.

10. Le dimissioni presentate dai componenti della giunta esecutiva diventano irrevocabili dal momento della loro presentazione.

Articolo 25 - Mozione di sfiducia

1. La giunta esecutiva risponde del proprio operato al consiglio generale.

2. Il presidente e la giunta esecutiva cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunità montana.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. Tale mozione dovrà essere comunicata ai singoli componenti la giunta esecutiva entro cinque giorni dalla sua presentazione.

6. Se il presidente non procede alla convocazione del consiglio generale nei termini di cui sopra, vi provvede entro i successivi cinque giorni il consigliere anziano.

7. Il voto del consiglio generale contrario ad una proposta del presidente o della giunta esecutiva non comporta le dimissioni degli stessi.

Articolo 26 - Revoca degli assessori

1. L'assessore può essere revocato con deliberazione del consiglio generale, su proposta motivata scritta del presidente, debitamente trasmessa all'interessato.

2. La deliberazione di revoca può riguardare anche il vicepresidente, ma non oltre la metà dei componenti la giunta esecutiva.

3. La seduta del consiglio generale che discute della revoca di un assessore, dovrà tenersi in forma pubblica e non potrà aver luogo prima che siano state esaminate le giustificazioni addotte dall'interessato, purché pervenute entro dieci giorni dalla consegna della proposta, ovvero prima che sia inutilmente decorso detto termine.

4. La deliberazione di revoca, per essere validamente adottata, deve essere votata per appello nominale ed approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. Alla sostituzione dei singoli componenti della giunta deceduti, dimissionari, revocati o cessati provvede il consiglio generale nella prima seduta, con le stesse modalità previste per l'elezione della giunta esecutiva.

Articolo 27 - Durata in carica e surrogazione

1. La giunta esecutiva rimane in carica per tutta la durata del consiglio generale e decade dalla carica in caso di rinnovo parziale del consiglio generale, riguardante contemporaneamente la metà dei consiglieri generali assegnati.

2. Il presidente e la giunta esecutiva rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.

Articolo 28 - Competenze

1. Alla giunta esecutiva compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale o ad elevata discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organi collegiali e non rientrano tra le competenze attribuite dalla legge o dallo statuto, al consiglio generale, al presidente o ai dirigenti o ai funzionari responsabili. La giunta collabora altresì con il presidente nell'esecuzione degli atti e nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio generale

2. La giunta esecutiva svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri generali cui dovranno attenersi i dirigenti ed i responsabili dei servizi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge o dallo statuto. Adotta i regolamenti ad essa riservati dalla legge.

Articolo 29 - Funzionamento

1. La giunta esecutiva è convocata e presieduta dal presidente, che stabilisce l'ordine del giorno ed è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

2. La giunta esecutiva delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite con atto deliberativo della giunta esecutiva stessa.

4. Le adunanze della giunta esecutiva non sono pubbliche. Possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi della comunità montana, nonché, esperti e tecnici invitati dal presidente ed anche, se richiesto, e sempre senza diritto di voto, il revisore dei conti.

Capo IV - Presidente

Articolo 30 - Definizione

1. Il presidente è il capo dell'esecutivo della comunità montana e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di alta amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive dell'ente.

3. Al presidente sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza, nonché poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Articolo 31 - Elezione e durata in carica

1. Il presidente viene eletto dal consiglio generale nel suo seno assieme al vicepresidente ed alla giunta esecutiva secondo le modalità stabilite dallo statuto.

2. Per la durata in carica del presidente si osservano le disposizioni previste dall'articolo 12 della legge regionale.

3. In caso di decadenza, morte o rimozione del presidente, le sue funzioni vengono assunte dal vicepresidente per l'ordinaria amministrazione, il quale provvede a convocare il Consiglio generale per l'elezione del presidente ed il rinnovo integrale della giunta esecutiva entro quindici giorni dall'evento.

4. In caso di impedimento transitorio, il presidente della comunità montana è sostituito dal vicepresidente.

Articolo 32 - Attribuzioni

1. Spettano al presidente le seguenti attribuzioni:

- a) la rappresentanza legale della comunità montana;
- b) convoca e presiede le riunioni del consiglio generale;
- c) la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politica;
- d) impartisce direttive ai dirigenti in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa degli uffici e servizi;
- e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti;
- f) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e atti anche riservati;
- g) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività della comunità montana;
- h) compie gli atti conservativi dei diritti della comunità montana;
- i) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società di capitali appartenenti alla comunità montana.

- j) convoca e presiede la giunta esecutiva definendo gli ordini del giorno delle rispettive sedute;
- k) coordina l'attività della giunta esecutiva e dei singoli assessori;
- l) definisce e stipula i protocolli d'intesa tra i comuni membri ed aggregati con la comunità montana;
- m) nomina i rappresentanti della comunità montana, presso enti, aziende ed istituzioni, nel rispetto degli indirizzi consiliari, salva la competenza del consiglio generale espressamente prevista dalla legge;
- n) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti alla comunità montana, rispettino gli obiettivi e gli indirizzi indicati dal consiglio generale;
- o) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- p) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
- q) interviene alle sedute delle commissioni consiliari;
- r) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al consiglio generale entro sessanta giorni; convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
- s) convoca, presiede e coordina l'attività della conferenza dei sindaci di cui al successivo Capo V;
- t) adotta tutti i provvedimenti di natura discrezionale e non collegiale che lo statuto non abbia espressamente demandato alla competenza dei dirigenti;
- u) **nomina il segretario della comunità montana con proprio decreto.**

Articolo 33 - Dimissioni

1. Le dimissioni del presidente sono consegnate al segretario **generale della comunità montana**, il quale provvede a informarne per iscritto i consiglieri generali.
2. Le dimissioni del presidente sono irrevocabili e comportano la decadenza dell'intera giunta esecutiva.
3. Entro trenta giorni dalla loro presentazione, il consiglio generale ne prende atto e procede contestualmente alla elezione di un nuovo presidente e di una nuova giunta esecutiva.

Capo V - Conferenza dei sindaci

Articolo 34 - Definizione e ruolo

1. È istituita, presso la comunità montana, la conferenza dei sindaci, quale organismo consultivo tenuto ad esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle seguenti funzioni:
 - a. esercizio di servizi in forma associata;
 - b. realizzazione interventi nei territori montani, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale;
 - c. esercizio di funzioni in materia di forestazione e bonifica montana, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale;
 - d. completamento di interventi avviati antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale dalle preesistenti comunità montane e non ancora completati.
 - 1-bis) Le decisioni assunte dalla conferenza dei sindaci sono richiamate nei provvedimenti degli organi politici di cui al Titolo II che dispongono sulle materie indicate nel precedente comma 1 e sono vincolanti qualora riguardino la gestione associata di funzioni o servizi.
2. La Conferenza dei sindaci, nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, è composta dai sindaci di tutti i comuni associati e, negli altri casi, è composta da tutti i sindaci dei comuni già facenti parte delle preesistenti comunità montane e non più inclusi nelle nuove perimetrazioni disposte dalla legge regionale, elencati al n. 19 dell'Allegato "A" alla stessa.
3. La conferenza dei sindaci viene convocata e presieduta dal presidente della comunità montana e risulta validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
4. Le decisioni della Conferenza dei Sindaci vengono prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. La conferenza dei sindaci può essere convocata anche su richiesta di un terzo dei sindaci che la compongono.
6. La conferenza dei sindaci può esprimere pareri anche su altre materie sottoposte al suo esame dal presidente.
7. La Conferenza dei Sindaci, oltre alle attribuzioni stabilite dallo Statuto, esercita anche quelle fissate dalle convenzioni regolanti la gestione associata di servizi e funzioni comunali.

Titolo III - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I - Tecnostrutture

Articolo 35 - Assetto organizzativo

1. L'organizzazione degli uffici e delle strutture della comunità montana, le linee di indirizzo e la pianificazione del fabbisogno di personale, le misure finanziarie necessarie, la gestione delle risorse umane ed ogni altro adempimento in materia di personale sono esercitati dalla Giunta Esecutiva, conformemente alla vigente normativa in materia.

2. L'organizzazione è improntata a criteri di funzionalità, è orientata a perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, è ispirata ai principi di autonomia, imparzialità, trasparenza e responsabilità, è volta al conseguimento dei fini istituzionali e ad assicurare il compiuto esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti alla comunità montana.

3. L'organizzazione amministrativa della comunità montana si articola in unità operative, aggregate tra loro, anche mediante ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali e, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie.

4. I servizi e gli uffici operano in funzione del soddisfacimento delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti e verificandone la rispondenza ai bisogni espressi dall'utenza, all'economicità della loro gestione ed all'efficacia dei sistemi di gestione orientati ai più diffusi standard per il miglioramento della qualità.

5. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dell'Ente e dei sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.

6. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Articolo 36 - Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

1. La disciplina del personale della comunità montana è regolata, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, nonché dei principi fissati dallo statuto, attraverso il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

2. La giunta esecutiva approva il predetto regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi della comunità montana, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio generale ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del testo unico.

3. La comunità montana, attraverso il predetto regolamento, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa ed i rapporti reciproci tra direzione.

4. Nelle materie soggette a riserva di legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, riservate ad atti normativi o amministrativi, l'attività regolamentare e organizzativa della comunità montana viene esercitata tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e, comunque, in modo tale da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

5. Le sanzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente, il procedimento per la loro applicazione sono regolati dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Nel regolamento di cui al presente articolo è individuato l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Articolo 37 - Rapporti tra organi politici e **struttura gestionale direzione**

~~1. Gli organi politici della comunità montana, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.~~

~~2. Alla direzione della comunità montana ed ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.~~

3. I rapporti tra organi politici e **struttura gestionale direzione** sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione, **nell'ambito delle rispettive competenze stabilite per legge e nei regolamenti.**

Articolo 38 - Segretario **generale della comunità montana**

1. Il segretario **generale della comunità montana** ~~ha la direzione complessiva dell'attività gestionale~~ **coordina le attività tecnico-amministrative** della comunità montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e ~~gli uffici~~ **la struttura tecnica**.

2. Svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni del consiglio generale e della giunta esecutiva e ne dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione.

~~3. L'incarico dirigenziale di Segretario generale è conferito con decreto del presidente, in base alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali e secondo le specifiche disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.~~

~~4. Il Segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei settori e ne coordina l'attività.~~

5. Il Segretario generale, inoltre:

- ~~a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;~~
- ~~b. su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al Consiglio, alla Giunta, al presidente, agli assessori e ai singoli consiglieri.~~
- ~~c. quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio o la legge non preveda forme diverse di stipulazione, roga, su richiesta dell'Ente, i contratti nei quali la comunità montana è parte, nonché autentica le scritture private e gli atti unilaterali d'interesse della stessa comunità montana;~~
- ~~d. esercita, in aggiunta a quelle previste nei punti precedenti, ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dalle leggi, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente, tra cui quelle previste dall'art.107, comma 3, del testo unico, con riferimento ad uno o più servizi in cui si articola la struttura della comunità montana.~~

~~6. Il Segretario generale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.~~

~~7. Il Segretario generale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei responsabili dei settori e di tutto il personale della comunità montana.~~

~~8. Il Segretario generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo della comunità montana, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. A tali fini, al segretario generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei settori.~~

9. Coordina le attività **tese alla gestione associata di funzioni comunali**.

10. Se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, può rogare, su richiesta, tutti i contratti nei quali la Comunità montana è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse della stessa.

11. Il Segretario della comunità montana è nominato dal Presidente al di fuori della dotazione organica del personale con contratto a tempo determinato mediante convenzione con altro ente e comunque tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

12. La nomina del Segretario della comunità montana è di esclusiva competenza del Presidente che vi provvede con proprio decreto.

Articolo 38-bis - Vicesegretario

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario della comunità montana e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Articolo 39 - Responsabili di settore

~~1. Ciascun settore individuato dal regolamento è affidato dal segretario generale, sentito il presidente, ad un responsabile di settore, il quale svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento di cui all'art. 36.~~

~~2. Spettano ai responsabili dei settori, ciascuno per il servizio di competenza, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto ed il regolamento di cui all'art. 36 espressamente non riservino al segretario generale o agli organi di governo dell'ente.~~

~~3. Ai responsabili dei settori sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra cui, in particolare, quelli stabiliti dall'art. 107, comma 3, del testo unico, secondo le modalità stabilite dal presente statuto, dai~~

regolamenti dell'ente e dall'atto d'incarico, ossia:

- ~~e. — la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;~~
- ~~f. — la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;~~
- ~~g. — l'adozione delle determinazioni a contrattare;~~
- ~~h. — la stipulazione dei contratti, nell'esclusivo interesse dell'ente;~~
- ~~i. — gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, ciascuno per il servizio di competenza, in conformità agli atti di programmazione adottati dall'organo politico e nei limiti della dotazione finanziaria assegnata;~~
- ~~j. — gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato al settore;~~
- ~~k. — i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni di competenza della comunità montana, come quelle in materia forestale e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia;~~
- ~~l. — le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;~~
- ~~m. — l'espressione del parere di regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione della giunta esecutiva e del consiglio generale, ad eccezione dei meri atti di indirizzo, nonché di quello di regolarità contabile, da parte del responsabile del servizio economico finanziario, qualora l'atto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata.~~

~~4. I responsabili dei settori partecipano al processo istruttorio di formazione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria della comunità montana, nell'ambito delle funzioni di sovrintendenza e coordinamento del segretario generale.~~

~~5. I responsabili incaricati di elevata qualificazione hanno la responsabilità piena ed esclusiva della direzione dei servizi e degli uffici.~~

~~6. I diritti, doveri ed i compiti dei responsabili di settore sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dalle leggi vigenti in materia, dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dai C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali.~~

Articolo 40 - Sostituzioni

1. In caso di assenza, impedimento o di conflitto anche potenziale di interessi, il segretario **generale della comunità montana** è sostituito dal vicesegretario e, in assenza di questo, da uno dei responsabili di settore designato dal presidente, che può essere incaricato di specifiche funzioni vicarie.

2. In caso di assenza, impedimento o di conflitto anche potenziale di interessi, ciascun responsabile di settore è sostituito da altro responsabile, designato **dal Presidente**, ~~anche preventivamente, dal Segretario generale. In assenza di designazione del sostituto, il~~ Il responsabile di settore **è può essere** sostituito **anche** dal Segretario **generale della comunità montana**.

Articolo 41 — Responsabilità

(Articolo abrogato)

~~1. Il segretario generale ed i responsabili dei settori sono responsabili dell'espletamento delle funzioni loro attribuite, nonché del buon andamento e dell'imparzialità dell'intera organizzazione operativa cui sono preposti.~~

~~2. Il segretario generale ed i responsabili dei settori sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle generali risorse finanziarie e strumentali loro assegnate.~~

~~3. Al termine di ogni programma o progetto e, comunque, all'inizio di ciascun anno, il segretario generale ed i responsabili dei settori presentano al presidente una relazione sull'attività svolta, avente particolare riguardo agli obiettivi conseguiti.~~

~~4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.~~

Articolo 42 - Specifiche professionalità e incarichi a contratto

1. Per il conseguimento di specifici obiettivi, ~~riferiti alla direzione ed all'assistenza tecnica dei servizi relativi alla gestione del territorio, alle azioni in campo economico, alle attività sociali e culturali, alla statistica, all'informatizzazione, nonché alla gestione associata di servizi,~~ la comunità

montana potrà ricorrere a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, mediante la stipula di convenzioni a termine, a norma dell'art. 110, comma 6, del testo unico.

2. Nella programmazione degli interventi e delle iniziative, si dovranno preventivamente individuare gli obiettivi da affidare alle collaborazioni esterne, di cui al comma 1, predeterminandone tempi, costi, soggetti e procedure.

3. Attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi saranno fissati limiti, criteri e modalità di ricorso a tali alle collaborazioni esterne di cui al comma 1, con deliberazione della giunta esecutiva.

4. Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico, la copertura dei posti ~~di segretario generale e~~ di responsabile dei settori può avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per tali posti, il regolamento di cui all'art. 36 definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, ~~comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica, per almeno una unità~~. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica, volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

5. Ove non si possa far fronte con personale in servizio ed in assenza di professionalità analoghe nell'ente, per prestazioni che richiedono un'alta specializzazione, ovvero per la copertura dei posti di responsabile di settore, a norma dell'art. 110, comma 2, del testo unico, il regolamento di cui all'art. 36 stabilisce limiti, criteri e modalità con cui la giunta esecutiva, con proprio provvedimento motivato, può autorizzare la stipula, al di fuori della dotazione organica, di contratti a tempo determinato per i responsabili dei settori e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

6. I contratti di cui al comma 5 possono essere stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica ~~della dirigenza e dell'area direttiva del profilo interessato~~, arrotondando il prodotto all'unità superiore e, comunque, per almeno una unità.

7. I costi dei contratti di cui ai precedenti commi 5 e 6, a cui si applicano tutti i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 110, commi 3 e 4, del testo unico, sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

~~Capo II – Staff generale di coordinamento~~ ~~(Capo abrogato)~~

~~Articolo 43 – Conferenza di direzione~~

~~1. Il coordinamento generale che si realizza a livello di tutte le strutture organizzative dell'ente consiste essenzialmente in un'attività di programmazione e di raccordo diretta a:~~

- ~~- assicurare un costante rapporto funzionale tra la struttura organizzativa e gli organi dell'amministrazione;~~
- ~~- promuovere la traduzione delle scelte politico-amministrative in programmi operativi e stabilire la loro ripartizione tra i servizi interessati;~~
- ~~- analizzare e disporre l'utilizzazione del personale in relazione alla programmazione ed in rapporto alle effettive esigenze dei singoli servizi;~~
- ~~- adottare i provvedimenti ritenuti idonei al raggiungimento di una maggiore efficienza funzionale ed organizzativa generale.~~

~~2. La funzione di coordinamento definita nel precedente comma viene assicurata dalla conferenza di direzione, formata da tutti i responsabili dei settori e presieduta dal segretario generale.~~

~~3. La conferenza di direzione viene convocata dal segretario generale di propria iniziativa o su richiesta di almeno due responsabili di settore, del presidente o della giunta esecutiva.~~

~~4. Alle riunioni della conferenza di direzione possono partecipare, senza diritto di voto, tutti i membri della giunta esecutiva.~~

~~5. La conferenza di direzione delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del segretario generale.~~

~~6. Di ogni seduta della conferenza di direzione viene redatto apposito verbale, numerato progressivamente, a cura di uno dei suoi componenti ovvero da un dipendente appositamente incaricato.~~

~~Articolo 44 – Attribuzioni~~

~~1. Le attribuzioni della conferenza di direzione, nell'ambito dei principi dello statuto, sono stabilite, in generale, dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e, in particolare dalla stessa conferenza di direzione.~~

Titolo IV - STRUMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Capo I - Programmazione e cooperazione

Articolo 45 - Obiettivi della programmazione e della cooperazione

1. Per la realizzazione dei fini istituzionali la comunità montana assume, in attuazione dei principi contenuti nel precedente articolo 7, il metodo della programmazione e della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio e in primo luogo con i comuni membri con i quali opera in stretto raccordo.

2. Tale modalità esplicativa dell'azione della comunità montana è mirata a:

- a) consentire ai comuni membri, specialmente quelli di minore dimensione, di cogliere opportunità che diversamente sarebbero loro precluse;
- b) attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;
- c) attivare procedure decisionali e operative tese a realizzare un soddisfacente equilibrio tra partecipazione e autonomia dei singoli comuni membri ed aggregati e coordinamento delle loro azioni;
- d) favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti la zona omogenea;
- e) armonizzare l'azione della comunità montana con quella della regione, degli organi periferici dello stato e degli organismi e enti operanti sul territorio di competenza;
- f) formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;
- g) rendere flessibile l'uso delle risorse e strutture organizzative.

3. In particolare:

- la cooperazione con i comuni membri ed aggregati è esercitata attraverso il loro coordinamento da attuare con la creazione di strutture e meccanismi standardizzati di raccordo;
- la programmazione deve servire ad innovare rispetto alle tendenze spontanee e inerziali, ad ottenere un grado di consapevolezza delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali ed a controllare i risultati.

Articolo 46 - Documenti programmatici

1. Oltre ai documenti della programmazione contenuti nella parte seconda "ordinamento finanziario e contabile" del testo unico, la comunità montana adotta, avendo cura di creare un sistema armonico di utili strumenti e di evitare duplicazioni, i seguenti documenti programmatici:

- a. il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico;
- b. il programma annuale operativo di attuazione, contenente una specifica articolazione relativa ai servizi e funzioni comunali da gestire in forma associata.

Articolo 47 - Piano pluriennale di sviluppo socioeconomico

1. La comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico e provvede ai suoi aggiornamenti nei termini e nei modi previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge regionale, tenendo conto delle indicazioni programmatiche degli altri livelli di governo riguardanti il territorio della zona omogenea.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ha durata minima triennale, confluisce nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione e costituisce lo strumento unitario e di sintesi della programmazione dell'attività propria della comunità montana:

- a) comprende tutte le opere e gli interventi che la comunità intende realizzare nell'esercizio dei compiti istituzionali, delle funzioni attribuite e di quelle delegate, nonché gli interventi speciali che la comunità intende realizzare in base a leggi statali, regionali o a normative comunitarie;
- b) serve a costruire scenari futuri per decidere in tempo le azioni da compiere per raggiungere determinati obiettivi, sulla base della conoscenza delle realtà in cui si opera;
- c) costituisce un mezzo per conseguire un più elevato benessere sociale;
- d) consiste in un insieme fattibile e coerente di scelte logiche che contengono elementi di progettualità;

e) si concretizza in un dinamico mezzo di governo che connette in sequenza le finalità, gli obiettivi, le risorse, le azioni e i risultati in un continuo flessibile divenire.

3. In aderenza agli scopi ad esso attribuiti dalla legge regionale e, in particolare, dall'articolo 7 della legge sulla montagna, il piano di sviluppo socioeconomico è articolato in distinte sezioni omogenee riguardanti lo sviluppo economico, quello sociale, la valorizzazione dell'ambiente, la gestione dei servizi, con particolare riferimento a quelli comunali da gestire in forma associata.

Articolo 48 - Programmi annuali operativi di attuazione

1. Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico si realizza attraverso i programmi annuali operativi di attuazione contenenti l'elencazione delle opere e delle iniziative da porre in essere nel corso dell'esercizio di riferimento, oltre all'indicazione dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio della comunità montana ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello stato, della regione o di altri enti pubblici, già stanziati nei relativi bilanci.

Articolo 49 - Servizi e funzioni comunali gestite in forma associata

1. Una speciale sezione del programma annuale operativo di attuazione del piano pluriennale di sviluppo socioeconomico della comunità montana deve necessariamente riguardare l'esercizio associato di servizi e funzioni comunali.

2. Ai fini della definizione di tale specifica articolazione del programma annuale operativo, la comunità montana effettua una ricognizione dei servizi e funzioni comunali per valutare l'idoneità delle forme di gestione adottate con riferimento all'ambito territoriale ed alle esigenze funzionali ed economiche.

3. A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e dalla verifica di cui al comma precedente, la comunità montana definisce, di concerto con i comuni interessati e la Conferenza dei Sindaci, le iniziative necessarie per la scelta delle forme più idonee per la gestione associata dei servizi e funzioni comunali, dando priorità ai servizi di supporto.

4. La sezione del programma annuale operativo riguardante l'esercizio associato dei servizi e funzioni comunali contiene l'assetto, la dimensione e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione prescelta previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i comuni interessati contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari i reciproci obblighi e garanzie.

5. Per le finalità di cui ai commi precedenti, la comunità montana istituisce un'apposita struttura, denominata "Ufficio Associato", avente il precipuo compito di promuovere l'esercizio associato di funzioni comunali, di elaborare il piano dei servizi da gestire in forma associata, di curarne l'attuazione con la progettazione esecutiva e la loro gestione e di valutare i risultati conseguiti.

Capo II - Servizi pubblici e forme associative

Sezione I - Servizi pubblici

Articolo 50 - Forme di gestione dei servizi pubblici

1. La comunità montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.

2. Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzia i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi.

3. La comunità montana impianta e gestisce i servizi pubblici, nel rispetto delle disposizioni contenute nel titolo V del testo unico, nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non è opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi, per ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale;
- c) mediante aziende speciali, per servizi di notevole rilevanza economica e imprenditoriale;

- d) mediante istituzioni, per servizi sociali senza alcuna rilevanza imprenditoriale;
- e) mediante società di capitali quando sia opportuna, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
- f) in associazione con altri enti in rapporto alla dimensione ottimale dei bacini d'utenza.

Articolo 51 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La direzione dei servizi gestiti in economia spetta al responsabile del competente settore, che la esercita a norma di regolamento avvalendosi delle strutture dell'ente.

Articolo 52 - Azienda speciale

1. L'azienda speciale è un organismo strumentale della comunità montana con propria personalità giuridica, dotata di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.
2. Nel caso in cui la comunità montana decida di avvalersi, per la gestione di servizi pubblici, della forma relativa all'azienda speciale, il consiglio generale ne approverà costituzione, statuto e conferimenti di capitale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 114 del testo unico.
3. Spetta, inoltre, al consiglio generale la determinazione degli indirizzi, l'esercizio della vigilanza sull'azienda e la verifica dei risultati di gestione.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali, nel rispetto delle norme statutarie, sono disciplinati da propri regolamenti interni, approvati dal consiglio di amministrazione delle aziende stesse.
5. Lo statuto dell'azienda prevede un apposito organo di revisione e forme interne di controllo gestionale.

Articolo 53 - Istituzione

1. Il consiglio generale, per l'erogazione di servizi pubblici che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni attraverso apposito atto contenente il relativo regolamento, redatto in conformità del predetto articolo 114 del testo unico.
2. Il regolamento dell'istituzione ne disciplina l'organizzazione, l'attività, i trasferimenti, la dotazione organica di personale, i beni, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio generale al momento della costituzione ed aggiornati annualmente in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto dell'istituzione.

Articolo 54 - Concessione a terzi

1. La comunità montana nella gestione dei servizi pubblici può fare ricorso alla forma della concessione a terzi, qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
2. L'affidamento in concessione a privati della gestione di servizi pubblici avviene mediante atto unilaterale della comunità montana, adottato nell'osservanza delle vigenti disposizioni in materia, il quale dovrà prevedere strumenti di verifica dei risultati conseguiti.

Articolo 55 - Società di capitali

1. Qualora la natura o l'ambito territoriale del servizio da gestire richieda la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, la comunità montana potrà promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 115 e 116 del testo unico.

Articolo 56 - Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

1. La comunità montana, al fine di favorire il miglioramento qualitativo dei servizi prestati, può stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 119 del testo unico.

Sezione II - Forme associative

Articolo 57 - Collaborazione con altri enti ed organismi pubblici

1. La comunità montana può promuovere forme di cooperazione e di associazione con altri enti ed organismi pubblici, ivi compreso l'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, per l'esercizio coordinato di funzioni o di servizi, ovvero per la gestione comune di servizi, avvalendosi degli strumenti previsti dagli articoli 30, 31 e 34 del testo unico, secondo la specifica disciplina contenuta nei seguenti articoli.

Articolo 58 - Convenzioni

1. Per lo svolgimento coordinato di funzioni e di servizi, nonché per la realizzazione di specifici programmi, la comunità montana promuove la stipula con i comuni membri ed aggregati, con altre comunità montane, con l'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con la Provincia, con la Regione e con altri soggetti pubblici o privati, di apposite convenzioni.

2. La convenzione è un accordo scritto tra le parti che determina tempi, soggetti, procedure, finanziamenti, obblighi e garanzie per la sua realizzazione.

3. Preparata e definita, anche mediante eventuali conferenze di servizio o d'intesa tra le parti interessate, la convenzione viene approvata dal consiglio generale.

4. Mediante la convenzione, previa intesa programmatica, può essere previsto l'esercizio associato di funzioni proprie anche con altre comunità montane e con comuni esterni all'area territoriale di pertinenza della comunità montana.

Articolo 59 - Consorzi

1. Il consiglio generale, in coerenza con i principi statutari, promuove la costituzione di consorzi o aziende consortili tra enti e con privati per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per il conseguimento di economie di scala, qualora non risulti conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi di una delle forme gestionali previste nel precedente articolo 53 e nel Titolo VII del presente Statuto.

Articolo 60 - Accordi di programma

1. La comunità montana, per l'attuazione del proprio piano pluriennale di sviluppo socioeconomico e/o di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma, secondo le modalità fissate nell'articolo 34 del testo unico.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla conclusione dell'accordo;
- b) individuare, attraverso strumenti appropriati quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il presidente definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza di tutte le formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuitegli dallo statuto.

Articolo 61 - Rapporti con gli altri Enti Pubblici territoriali

1. La comunità montana, nell'ambito della propria autonomia ed in rapporto di pari dignità con altri enti pubblici territoriali, coopera con la regione, con la provincia, con l'ente parco, con le altre comunità montane e con i comuni, per concorrere alla realizzazione di iniziative e di programmi interessanti il proprio territorio, per la promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.

Articolo 62 - Adesione all'UNCEM ed a fondazioni, associazioni e consulte

1. La comunità montana ~~può aderire~~ **aderisce** all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani.

2. La comunità montana può ~~deliberare l'adesione ad altre associazioni di enti locali costituire e/o partecipare a fondazioni, associazioni e consulte~~, i cui fini siano in armonia con quelli contemplati dallo Statuto.

Titolo V - DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I - Individuazione dei diritti

Articolo 63 - Diritti

1. La comunità montana, al fine di ampliare la tutela del cittadino utente nei confronti dell'amministrazione, individua i seguenti diritti: diritto all'informazione, diritto all'uguaglianza e imparzialità, diritto di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo, diritto di consultazione e diritto di controllo sociale.

Capo II - *Garanzie e strumenti*

Articolo 64 - Diritto all'informazione

1. A ciascun cittadino utente è garantita un'informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, sull'indicazione delle condizioni e dei requisiti per accedervi, sulle procedure da seguire, sullo stato degli atti e delle procedure che lo riguardano.

2. La comunità montana istituisce, a termini dell'articolo 24 della legge sulla montagna, uno sportello polifunzionale per offrire al cittadino un servizio di partecipazione e di informazione, documentazione e consulenza sulla pubblica amministrazione e sui pubblici servizi, avvalendosi di strumenti informatici e telematici.

Articolo 65 - Diritto di uguaglianza ed imparzialità

1. L'accesso ai servizi pubblici e la loro erogazione sono ispirati al principio di uguaglianza di tutti gli utenti, senza alcuna distinzione, e d'imparzialità da parte dei soggetti preposti.

Articolo 66 - Diritti di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo

1. È garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso agli atti amministrativi nei modi e termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti di attuazione.

2. Viene altresì garantita, negli stessi modi e termini di cui al precedente comma 1, la partecipazione al procedimento amministrativo.

Articolo 67 - Diritti di consultazione e controllo sociale

1. Per consentire ai cittadini far conoscere i propri pareri, esigenze e suggerimenti o di esercitare il controllo sociale, il regolamento individua e disciplina forme di consultazione e di controllo adeguate alle funzioni svolte dalla comunità montana.

Titolo VI - FINANZA E CONTABILITA'

Capo I - La gestione economica e finanziaria

Articolo 68 - Entrate

1. La comunità montana dispone di entrate proprie provenienti dalla gestione dei servizi attivati e di entrate trasferite sia dallo stato sia da altri enti e organismi pubblici e privati.

2. La comunità montana dispone anche del concorso alle spese di gestione in forma associata dei servizi da parte dei comuni membri e/o aggregati, normalmente commisurato in rapporto ai seguenti criteri, salvo diversa statuizione delle convenzioni di cui all'articolo 58:

- la metà in proporzione alla popolazione residente in ogni comune, rilevata dall'ISTAT;
- la metà in rapporto alla superficie territoriale di ciascun comune.

3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi alla Comunità Montana, da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio della Comunità Montana, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio e determinarne, quindi, le relative spese ed i criteri di riparto dei costi. In questi casi, il risultato della gestione andrà riferito solo ai Comuni che hanno conferito la funzione.

Articolo 69 - Ordinamento finanziario e contabile

1. La comunità montana adotta, sulla base delle disposizioni contenute nella parte seconda "Ordinamento finanziario e contabile" del testo unico, il regolamento di contabilità, le cui norme sono improntate alla semplificazione delle procedure.

Articolo 70 - Tesoriere

1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante gara ad evidenza pubblica ad un istituto bancario.
2. Il regolamento di contabilità disciplina il contenuto della convenzione da stipulare con il tesoriere.

Capo II - Il controllo finanziario e contabile

Articolo 71 - Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico - finanziaria della comunità, come disciplinata dal titolo VIII della parte seconda del testo unico, è affidata ad un solo revisore.

2. Il revisore dei conti viene eletto dal consiglio generale con voto palese tra gli appartenenti alle categorie previste dalla legge.

3. La scelta del revisore avviene tra i nominativi estratti a sorte dalla competente Prefettura a norma dell'art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, convertito nella Legge n. 148/2011 e successive modifiche e integrazioni, dichiaratisi disponibili ad accettare.

4. Il regolamento di contabilità potrà disporre la deroga ai limiti di affidamento di incarichi di cui all'articolo 238, comma 1, del testo unico.

5. Al revisore spetta il compenso stabilito dal consiglio generale nella delibera di nomina, entro i limiti fissati dalle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 72 - Controlli interni di gestione

1. Nel rispetto dei principi enunciati nell'articolo 147 del testo unico, con apposito regolamento della comunità montana sono definite forme, tipologia ed organizzazione dei controlli interni di gestione.

2. Per l'effettuazione dei controlli interni di gestione di cui al comma precedente, la comunità montana promuove e favorisce l'istituzione di uffici unici con i comuni membri ed altri enti locali, mediante convenzione che ne disciplini modalità costitutive e di funzionamento.

Articolo 73 - Patrimonio della comunità montana

1. La comunità montana dispone di un proprio patrimonio costituito ai sensi delle leggi istitutive delle comunità montane preesistenti al riordino territoriale disposto con la legge regionale, alle quali succede riguardo al patrimonio, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere e in tutte le competenze amministrative precedentemente gestite.

2. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, la comunità montana si avvale del complesso dei beni patrimoniali, di cui dispone, siccome posseduti nel rispetto della normativa vigente.

Titolo VII - FUNZIONE NORMATIVA

Capo I - Statuto

Articolo 74 - Caratteri e contenuti

1. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali regolanti l'assetto organizzativo della comunità montana in base ai criteri di funzionalità ed economicità di gestione.
2. In particolare, lo statuto contiene la disciplina degli istituti indicati nell'articolo 5 della legge regionale.
3. La comunità montana adotta il proprio statuto nei modi previsti dalla legge regionale.
4. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e tenuto conto delle relazioni funzionali con gli statuti dei comuni membri, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento della comunità montana alle quali devono conformarsi tutti i sotto ordinati atti normativi.

Articolo 75 - Interpretazione

1. Le norme dello statuto si interpretano secondo i criteri fissati nell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale.
2. È escluso il ricorso all'interpretazione analogica con riferimento allo statuto di altre comunità montane ed è parimenti esclusa l'interpretazione autentica.
3. È ammesso il ricorso all'intenzione del normatore scaturente in maniera non equivoca dai verbali del consiglio generale.
4. Sono ammesse sia l'interpretazione estensiva che quella restrittiva.

Articolo 76 - Modifiche e abrogazioni

1. Le modifiche dello statuto possono essere proposte dalla giunta esecutiva, da un quinto dei consiglieri generali assegnati o da un terzo comuni membri, con delibere adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le proposte di modifica dello statuto, accompagnate da una relazione illustrativa, sono sottoposte all'esame del consiglio generale entro trenta giorni dalla loro presentazione.
3. Le norme statutarie obbligatorie non possono essere abrogate ma soltanto sostituite.
4. L'abrogazione dell'intero statuto può essere disposta esclusivamente con l'atto di approvazione di un nuovo statuto.

Articolo 77 - Pubblicazione

1. Lo statuto e le sue modifiche sono pubblicate, oltre che sul bollettino ufficiale della regione e, ove istituito, sul bollettino della comunità montana, anche all'albo pretorio della comunità montana stessa ed a all'albo pretorio dei comuni membri.

Capo II - Regolamenti

Articolo 78 - Caratteri e materie

1. La comunità montana emana i regolamenti previsti dalla legge e dallo statuto e può emanare regolamenti in tutte le materie di sua competenza.
2. I regolamenti contengono norme generali, astratte e sintetiche ed evitano di riprodurre disposizioni già in vigore.

Articolo 79 - Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche

1. Salvo le deroghe previste dalla legge, l'esercizio della potestà regolamentare spetta al consiglio generale, che la esercita su iniziativa della giunta esecutiva o di un quinto dei consiglieri generali in carica.
2. La delibera di approvazione dei regolamenti di competenza del consiglio generale è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, mentre, la giunta esecutiva è tenuta ad approvare i regolamenti su sua competenza all'unanimità.
3. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio della comunità montana per quindici giorni consecutivi dopo l'adozione della delibera di approvazione.
4. Per le modifiche dei regolamenti, da formulare in modo esplicito, si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

Articolo 80 - Interpretazione

1. I regolamenti si interpretano in base agli stessi criteri fissati dal precedente articolo 75 per l'interpretazione dello statuto.

Capo III - Atti amministrativi

Articolo 81 - Forma

1. Gli atti amministrativi del consiglio generale e della giunta esecutiva sono adottati, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma delle deliberazioni.

2. Gli atti amministrativi del presidente, del segretario **generale della comunità montana** e dei responsabili di settore sono adottati, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma rispettivamente di decreti e determinazioni.

3. Ai decreti presidenziali e alle determinazioni si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'articolo 49 del testo unico.

4. Le determinazioni, distinte per singola struttura organizzativa, sono numerate progressivamente, su base annua, secondo l'ordine cronologico.

Articolo 82 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni del consiglio generale e della giunta esecutiva sono pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio della comunità montana.

2. Ai sensi dell'articolo 140 del testo unico, anche per la comunità montana si applicano le norme sul controllo contenute nel capo I del titolo IV del medesimo testo unico.

3. Salve diverse specifiche disposizioni legislative o statutarie, tutti gli organi collegiali della comunità montana deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario **generale della comunità montana**.

Titolo VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 83 - Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

2. Il consiglio generale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello statuto da parte della popolazione, delle associazioni, organizzazioni ed enti, affidandone alla giunta esecutiva l'esecuzione.

Articolo 84 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di cui al testo unico, alla legge sulla montagna, alla legge istitutiva ed alla legge regionale, nonché, le norme, in quanto compatibili, vigenti per gli altri enti locali.

Articolo 85 - Norme transitorie

1. Fino all'entrata in vigore delle norme regionali e/o statali di riassetto delle competenze amministrative degli enti locali, continuano ad applicarsi le norme di cui al testo unico, che non siano in contrasto con le disposizioni contenute nella legge regionale.

Articolo 86 - Norma finale

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente statuto, e di farlo osservare come statuto della comunità montana del "Bussento - Lambro e Mingardo".

MODIFICHE STATUARIE

Controdeduzioni a parere negativo del dirigente preposto alla direzione dell'ente

SI PREMETTE

A livello di mero dibattito generalista diffuso nell'opinione pubblica una delle osservazioni prevalenti e più demagogiche intorno ai risultati delle riforme amministrative susseguitesi negli ultimi trent'anni ad oggi è che il principio di separazione fra indirizzo e gestione non ha retto alla prova dei fatti .

Questa constatazione ormai "luogo comune", usualmente riferita all'esperienza del modello statale, assume un significato del tutto peculiare nel sistema degli enti decentrati, dove l'interazione tra politica e amministrazione è fisiologicamente più marcata proprio in considerazione della vicinanza della governance al territorio, della immediatezza degli interessi da curare e della vocazione di servizio al cittadino nelle scelte di pianificazione strategica perché, su scala ridotta, «fare politica significa in ultima analisi fare scelte di amministrazione concreta e puntuale» .

Le implicazioni che derivano da questa fisiologica vicinanza tra vertici politici e vertici burocratici possono essere osservate da angolazioni diverse: si può ritenere che la maggiore porosità dei confini tra le singole aree di competenza renda l'apparato amministrativo locale più esposto ai rischi di condizionamento politico, considerando le autonomie territoriali un moltiplicatore delle fragilità del modello statale; oppure si può adottare una lettura più benevola, individuando nella contiguità tra la governance locale e i suoi funzionari l'elemento che permette di esaltare il ruolo di contrappeso della dirigenza professionale rispetto agli organi di governo politico.

Sul piano del diritto positivo l'introduzione del principio di separazione tra politica e amministrazione si deve all'art. 51, legge 8 agosto 1990, n. 142, che lo ha codificato per la dirigenza degli enti locali ancor prima dell'avvio del processo di contrattualizzazione del pubblico impiego

Allo stato attuale, il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (da ora anche Tuel) attribuisce a tale principio valenza cardinale, sviluppandolo all'interno del circuito tripolare «indirizzo/gestione/verifica», descritto dall'art. 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 .

Segnatamente, l'art. 107 del Tuel attribuisce ai dirigenti/responsabile dei servizi degli enti territoriali, tra i quali può ricomprendersi la Comunità Montana in forza dell'articolo 28 del Testo Unico degli enti locali, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i **criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti**, i quali devono uniformarsi al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo

Questi principi sono stati rispettati anche nelle scelte di modifica del vigente Statuto Comunitario guardando alla possibilità di attuare una governance che, in prospettiva futura, renda onore al riconoscimento giuridico, fatto nelle leggi di riforma, della Comunità montana quale ente locale autonomo, proiezione esponenziale dei Comuni che a essa fanno capo e che in essa devono riconoscersi quasi come un proprio allungamento ed immedesimazione giuridico/amministrativa .

Si ricordi a tal proposito, che nella sentenza 229 del 2001 la Corte Costituzionale ha visto nella Comunità Montana un caso speciale di unioni di comuni, «create in vista della valorizzazione delle zone montane, allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione istituzionale "funzioni proprie", "funzioni conferite" e **"funzioni comunali"**» .

A livello puntuale, venendo alle osservazioni poste a corredo del PARERE: Contrario in ordine alla Regolarità tecnica incluso nella deliberazione G.E N. 20 del registro (seduta del 09-03-2026), reso dal **DIRIGENTE PREPOSTO ALLA DIREZIONE DELL'ENTE**, si rileva che lo stesso appare sotto più profili cedevole, recessivo e non conforme ai principi dell'ordinamento vigente .

In primis, in ordine ai rilievi mossi per le modifiche apportate non solo all' art. 32, comma 1 ma anche all' art. 37: abrogazione commi 1 e 2 e modifica comma 3, all' art. 38 comma 1, abrogazione commi da 3 a 8, 38-bis Vicesegretario e alla conseguente abrogazione del Titolo III - Capo II – Artt. 43 e 44 si fa osservare quanto segue.

Assunto per norma che si ritengono estensibili alle Comunità Montane gli stessi principi fissati per gli enti territoriali, si rileva che l'art. 99 del Tuel prevede che la nomina del segretario avvenga a scelta libera del Sindaco/Presidente tra i soggetti iscritti all'apposito albo ex art. 98.

Ai sensi dell'art. 99, comma 2, l'incarico del segretario ha una durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia e **cessa automaticamente** con la cessazione del mandato dell'organo che lo ha nominato, fatta salva la proroga nell'esercizio delle funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

L'insindacabilità delle determinazioni riguardanti il conferimento dell'incarico, per le quali non è previsto obbligo di motivazione, è tuttavia temperata dal meccanismo concorsuale di accesso all'albo, accentrato su base nazionale ed improntato sulla selezione comparativa degli aspiranti al ruolo, che conduce alla costituzione del rapporto di lavoro con il Ministero dell'Interno e non con l'ente locale.

Tutto ciò, è vero, attribuisce ai segretari comunali e provinciali una connotazione anfibia, sospesa tra fiducia politica e fiducia tecnica, in considerazione delle funzioni di diaframma attribuite a tali figure, che si affiancano a quelle storiche di controllo giuridico formale dell'attività amministrativa dell'ente, ma anche più ampie connotazioni di garanzia non minori di quelle delegate a un soggetto che debba svolgere le medesime funzioni ma che sia incardinato nell'ente **SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ** ancor più se nella stessa persona si facciano confluire anche le funzioni di dirigente generale **PREPOSTO ALLA DIREZIONE DELL'ENTE**

E' questa invero la soluzione che appare più insidiosa perché, in astratto e senza alcun riferimento alla fattispecie contingente di questo ente, l'esperienza ha dimostrato che i direttori generali investiti di compiti di gestione concreta si scontrano non di rado con il management di base e cioè i responsabili di settore, che ne esce indebolito anche di fronte alla compagine politica: «accade così assai di frequente che il dirigente/responsabile di settore, che sentirebbe di dovere resistere ad un tentativo di sconfinamento da parte dell'organo titolare di potere politico, finisca con il cedere perché si sente isolato o perché viene isolato».

E ciò vale a fortiori quando il segretario concentri su di sé le prerogative di direttore generale ex art 97, comma 4, lett. d) del Tuel.

Incidenter tantum e per quanto analogicamente applicabile, si deve poi ricordare che l'art. 2, comma 186, lett. d), legge 23 dicembre 2009, n. 191, modificato dall'art. 1, comma 1-quater, lett. d), legge 26 marzo 2010, n. 42, ha soppresso la figura del direttore generale negli enti al di sotto dei centomila abitanti, eliminandola in tal modo dalla maggior parte dei comuni italiani e aprendo possibili profili di responsabilità contabile laddove questa figura fosse anacronisticamente mantenuta.

Quanto detto rende quindi evidenti e comprensibili le modifiche apportate non solo all' art. 32, comma 1 ma anche all' art. 37: abrogazione commi 1 e 2 e modifica comma 3, all' art. 38 comma 1, abrogazione commi da 3 a 8, 38-bis Vicesegretario e alla conseguente abrogazione del Titolo III - Capo II – Artt. 43 e 44 e sono perciò

- conformi alle norme imperative del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ;
 - conformi al Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 ;
 - conformi alla Legge 23 marzo 1981 n. 93;
 - attuative dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento, separazione tra indirizzo politico e gestione.
- In ordine poi alla modifica dell' art. 39: abrogazione dei commi da 1 a 4 e inserimento dei commi 5 e 6 Eliminazione disciplina dei Responsabili di Settore; alla modifica dell' art. 40, comma 2 Designazione sostituiti ; alla abrogazione dell' art. 41 Soppressione disciplina della Responsabilità e alla modifica art. 42, commi 1, 4 e 6 si fa rilevare.

Valga quanto già osservato per le altre modifiche ed inoltre che queste ultime innervano e meglio definiscono la fissazione di criteri e principi che debbono meglio esplicitarsi nella fase attuativa demandata alla disciplina regolamentare posto che, come ben chiarito dalla Suprema Corte nella pronuncia a Sezioni Unite Civili, Sentenza 16 giugno 2005, n. 12868 – Pres. Carbone, Rel. Luccioli : «nel nuovo quadro costituzionale risultante a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, lo statuto del Comune o della Provincia (ergo della Comunità Montana) si configura come atto formalmente amministrativo, ma sostanzialmente come atto normativo atipico, con caratteristiche specifiche, di rango paraprimary o subprimary, posto in posizione di primazia rispetto alle fonti secondarie dei regolamenti e al di sotto delle leggi di principio, in quanto diretto a fissare le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente ed a porre **i criteri generali** per il suo funzionamento, **da svilupparsi in sede regolamentare».**

Quindi , lungi dal “determinare indeterminatezza organizzativa e confusione tra piano ordinamentale e piano contrattuale, in violazione degli artt. 6, 89 e 107 del TUEL e dell’art. 97 Cost.” le modificazioni proposte muovono nel solco della apertura a nuovi profili organizzativi della governance dell’ente nel senso di una maggiore divisione dei compiti e conseguente aumento della produttività condivisa.

APPARE fantasiosa , perciò la pretesa violazione dell’articolo 97 della Costituzione invocata , in particolare , per quanto riguarda l’ ABROGAZIONE dell’ art. 41 e ciò, in analogia , anche a parere di illustre dottrina per la quale «in forza della Costituzione non è predicabile riserva di fonte legislativa per l’organizzazione degli uffici delle amministrazioni comunali e provinciali» (Cfr. A. Corpaci, Gli organi di governo e l’autonomia organizzativa degli enti locali. Il rilievo della fonte statutaria)


Coerente la conclusione che l’art. 97 Cost. non riguarda gli enti locali perché spetta agli statuti locali stabilire i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento di tali enti

Si vuole perciò attuare una scelta di modernizzazione e autonomia proprio valorizzando il dato che le comunità montane sono state luoghi di sperimentazione e di innovazione nella programmazione e nella pianificazione (esperienza dei progetti integrati territoriali (PIT), attuazione di politiche comunitarie, partecipazione ai gruppi di azione locale /GAL) acquisendo una cultura della programmazione, «addestrandosi» nell’attività amministrativa secondo criteri ordinatori, previsionali e di allargamento/condivisione delle scelte di amministrazione pubblica.

Futani 18/03/2026

Il Presidente

Dott. Aldo Luongo



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. LUONGO Aldo

IL SEGRETARIO
F.to Dott. D'Angelo Pietro

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata affissa oggi all'Albo Pretorio online della Comunità Montana "Bussento - Lambro e Mingardo", sul sito web istituzionale www.cmbussento.it e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'articolo 124, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 01-04-2026

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. D'Angelo Pietro

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3, recante modifiche del Titolo V, Parte II, della Costituzione;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 6085 del 9.11.2001, con la quale è stato stabilito che, a far tempo dal 09.11.2001, il Comitato Regionale di Controllo e le sue Sezioni Provinciali, cessano dall'attività di controllo sugli atti amministrativi degli Enti Locali;

A T T E S T A

inoltre, che la presente deliberazione:

S è divenuta esecutiva in data 18-03-2026, perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

N diverrà esecutiva il giorno _____, quando saranno trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 01-04-2026

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. D'Angelo Pietro

Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì, 01-04-2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. D'Angelo Pietro


PIETRO
D'ANGELO
Comunità
Montana
Bussento -
Lambro e
Mingardo
SEGRETARIO
GENERALE
01.04.2026
14:04:09
GMT+02:00